SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2001, n. **391.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 . . . . Pag. 5

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 26 settembre 2001, n. **392.**

Regolamento recante modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali . . . . Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Cinisi . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo e nomina della commissione straordinaria . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa e nomina della commissione straordinaria . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle. Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 19 settembre 2001.

Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2001 . . . . Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 settembre 2001.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2001 . . . . Pag. 17

DECRETO 20 settembre 2001.

Integrazioni e modifiche del regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2001 . . . . Pag. 20

Ministero della salute

DECRETO 19 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Farmidone Paracetamolo» . . . . Pag. 20

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kingji Muharren Brikena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dosku Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 22

DECRETO 11 ottobre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tecom», in Roma. Pag. 23

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Isola verde», in Ostia . . . . Pag. 23

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agro.Fo. Marcaccio», in Velletri . . . . Pag. 24

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I.N.O.C. - Informatica National Office Corporation», in Roma . . . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2001.

Regolamento concernente la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio . . . . Pag. 25

DECRETO 3 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Koala», in Cigliano . . . . Pag. 25

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 ottobre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della Nino Parfums di Nino Trapani & C. S.a.s., in Milano. Pag. 26

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione alla società «Controlli, collaudi e certificazioni S.r.l.», in Catania, al rilascio di certificazioni CE. Pag. 26

DECRETO 15 ottobre 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2001.

Previsione ai fini della determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, dei cambi delle valute sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001 . . . . . . Pag. 41

Ente nazionale per le strade

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2001.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 2001 e 2002 per le concessioni e le autorizzazioni diverse. Pag. 43

Regione Sicilia

DECRETO 11 ottobre 2001.

Modifiche al piano territoriale paesistico di Pantelleria. Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 29 ottobre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 58

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione . . . . . Pag. 58

Ministero della salute:

Integrazione ai comunicati concernenti l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto . . . . Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neomercurocromo» . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol» . . . . Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicorest» . . . . Pag. 69

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eyestil» . . . . Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox». Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diftavax». Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Semprex». Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Lotan» . . . . Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losaprex» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Industria italiana integrata Trei Spa» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat». Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo 1133» Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hemo 15» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «HY-50» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dobetin B1» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equivit C» . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neoemantin» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard compresse» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampixil» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stimulfos» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido Gel» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil G200 Premix» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 10% O.L.» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 10%» . . . . Pag. 75

Banca d'Italia: Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL . . . . Pag. 75

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2001. Situazione del bilancio dello Stato.

01A11740

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2001, n. **391.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 4.

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 168):

Presentato dal sen. TURRONI il 7 giugno 2001.

Assegnato dalla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 24 luglio e 1º agosto 2001.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 2001 (atto n. 168-A relatore sen. TANA DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1504):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX, XIII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 18 e 20 settembre 2001.

Relazione scritta presentata il 21 settembre 2001 (atto n. 1504-A relatore on. PALETTI TANGHERONI).

Esaminato in aula il 26 settembre 2001 e approvato il 28 settembre 2001.

ALLEGATO

ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI MARINI

Le parti del presente accordo,

Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat;

Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione;

Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle parti esercita la sua sovranità o giurisdizione;

Considerando che la Comunità europea esercita, per due Stati parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994;

Riconoscendo che, per due Stati parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, né mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità;

Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare:

le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa;

la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente;

la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi protocolli;

Desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente accordo:

a) lo stato di conservazione è giudicato «favorevole» quando le conoscenze sulle popolazioni indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai quali essi appartengono;

b) la parola «habitat» significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;

c) la parola «presa» significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.

Art. 2.

1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat.

2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.

Art. 3.

Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:

ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43⁰01'70"N, 06⁰05'90"E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40⁰58'00"N, 008⁰12'00"E);

ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord-orientale della Sardegna (41⁰09'18"N, 009⁰31'18"E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42⁰21'24"N, 011⁰31'00"E).

Art. 4.

Le parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.

Art. 5.

Le parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.

Art. 6.

1. Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le parti esercitano la sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini.

2. Le parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra.

Art. 7.

Nel Santuario le parti:

a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica *in situ* condotti nel rispetto del presente accordo;

b) si conformano alla normativa internazionale e della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato «rete derivante»;

c) si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.

Art. 8.

Nel Santuario le parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.

Art. 9.

Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.

Art. 10.

Le parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in applicazione degli articoli precedenti.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente della normativa della Comunità europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto delle parti di stabilire misure interne più rigorose.

Art. 12.

1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già esistenti.

2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:

a) i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente accordo;

b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà.

Art. 13.

Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le parti facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

Art. 14.

1. Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o giurisdizione ognuno degli Stati parti al presente accordo è competente per assicurare l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo.

2. Nelle altre parti del Santuario ciascuno degli Stati parti è competente ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo nei confronti delle navi battenti la sua bandiera nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti di navi battenti la bandiera di Stati terzi.

Art. 15.

Nulla nel presente accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato parte deve accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo modalità compatibili con il presente accordo.

Art. 16.

Non appena il protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo entrerà per esse in vigore, le parti presenteranno una proposta congiunta di iscrizione del Santuario sulla lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea.

Art. 17.

1. Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all'articolo 3 a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente accordo, tenuto conto del piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'accordo sulla conser-

vazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente.

2. Il presente accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul piano internazionale o regionale, nonché alle parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Art. 18.

Il presente accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti firmatarie.

Art. 19.

1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo designato come depositario del presente accordo.

2. Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle parti firmatarie.

Art. 20.

1. Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata ad aderire al presente accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

2. Il presente accordo entrerà in vigore, nei confronti delle parti aderenti, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.

Art. 21.

1. Ogni parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessiterà del consenso delle parti firmatarie.

2. Ogni parte potrà denunciare l'accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.

Art. 22.

1. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egualmente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco.

2. Il presente accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Roma, il venticinque novembre millenovecentonovantanove.

———

DICHIARAZIONE

I rappresentanti delle tre parti firmatarie si compiacciono dell'ottimo esito di un dossier sul quale hanno lavorato per più di sei anni. Ben inteso, come tutte le opere umane, anche questo accordo è perfettibile, ma rappresenta una prima tappa importante verso una reale ed efficace protezione dei mammiferi nel Mediterraneo occidentale.

Senza attendere le procedure di ratifica, le parti firmatarie s'impegnano sin d'ora a facilitare la messa in opera dell'accordo gettando le basi per la gestione del Santuario.

Le parti firmatarie potranno reciprocamente avvalersi dei lavori già intrapresi, sia a livello di Stati che di collettività territoriali. In particolare, l'esperienza acquisita nell'ambito dell'accordo Ramoge potrà contribuire positivamente alla messa in opera e alla gestione del Santuario.

Le parti auspicano, oltre ad una rapida messa in opera degli impegni che figurano nell'accordo da parte delle autorità competenti degli Stati e delle collettività territoriali, che fin d'ora in applicazione del principio di precauzione vengano condotti studi su alcuni aspetti che ne completeranno l'applicazione di sostanza. Si tratta in particolare delle conseguenze sui mammiferi marini, dell'utilizzazione dei mezzi di prospezione e di rilevazione sismica o acustica e dell'eventuale sfruttamento delle risorse morte naturali. Meriterà infine di essere esaminato il problema del rumore e della velocità delle imbarcazioni veloci, già evocate nell'accordo.

01G0448

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 settembre 2001, n. **392**.

Regolamento recante modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 2001, n. 167;

Visto il proprio decreto 19 marzo 2001, n. 191;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dei citati decreti n. 167 e n. 191 del 2001, per quanto concerne in particolare la fissazione del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi annuali, anche al fine di consentire la concreta attuazione nell'esercizio in corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2537 del 24 settembre 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Art. 2.

Modifica all'articolo 8 del decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191

l. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 294

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104, reca: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1998, n. 10, corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1998, n. 25, reca: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250, reca: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16, reca: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233, reca: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2001, n. 107, reca: «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2001, n. 119, reca: «Regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 febbraio 2001, n. 167, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, salvo che per i soggetti di cui al capo III, per i quali il termine è fissato al 31 dicembre del medesimo anno. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini sono perentori. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 marzo 2001, n. 191, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.».

01G0449

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Cinisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cinisi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Francesco Tortorici, dal dott. Paolo Lo Manto e dalla dott.ssa Susanna Conte;

Considerato che il dott. Paolo Lo Manto non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2001;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Blasi — vicequestore aggiunto — è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cinisi (Palermo), in sostituzione del dott. Paolo Lo Manto.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 250

01A11606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 novembre 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Caltavuturo;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Caltavuturo, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 agosto 2001 e del 5 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Caltavuturo (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore Caccamo - viceprefetto aggiunto;

ing. Mario Mautone - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dott.ssa Clara Baffi - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 252

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di rilevate illecite interferenze nella vita amministrativa dell'ente e della sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il predetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato che la documentazione inerente una delle gare di appalto esaminate risultava sottoposta a sequestro da parte della locale procura della Repubblica, il prefetto, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha ottenuto altresì l'autorizzazione per la commissione ad accedere ai relativi atti.

Gli accertamenti svolti dalle competenti autorità investigative e dalla commissione d'accesso hanno confermato l'esistenza di condizionamenti dell'attività amministrativa segnatamente nell'ambito degli appalti dei lavori pubblici, sia nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di importanti lavori edili e di costruzioni di reti idriche, sia nell'attività di vigilanza sulla gestione dei lavori che venivano affidati dalle ditte aggiudicatarie, attraverso irregolari procedure, ad imprese di loro fiducia.

In particolare, la commissione, pur riscontrando la regolarità formale delle procedure di gara, ha evidenziato un fenomeno anomalo, caratterizzato dall'affidamento dei lavori, mediante noli a freddo da parte delle ditte aggiudicatarie, ad altre imprese che avevano anch'esse partecipato alla medesima gara.

La commissione ha rilevato altresì la sussistenza di due «cordate» di imprese che verosimilmente, di comune accordo, non hanno presentato offerte di ribasso dal 10 al 19% al fine di poter pilotare la media utile per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di costruzione ed automazione della rete idrica interna.

Dalle informative degli organi competenti è emerso altresì che almeno cinque imprese partecipanti alla suddetta gara sono riconducibili a persone indiziate di appartenere ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il condizionamento dell'amministrazione comunale e la sua permeabilità da parte di taluni ambienti dell'imprenditoria locale sono confermati anche dai frequenti contatti del sindaco con un noto imprenditore locale che, secondo gli esiti dell'accesso ispettivo, risulterebbe il vero regista di tutta la manovra di pilotaggio dei suddetti appalti e nei cui confronti, unitamente ad altri imprenditori locali partecipanti alla gara, sono stati aperti procedimenti penali.

Il medesimo imprenditore risulta altresì gravato da misure di prevenzione patrimoniali, tra cui il sequestro di beni mobili ed immobili ritenuti il frutto od il reimpiego della illecita attività imprenditoriale svolta nella spartizione degli appalti pubblici, in pregiudizio della concorrenza e dell'economia locale.

Tali rapporti si inseriscono in un radicato sistema economico-criminale riferito al controllo della gestione degli appalti pubblici siciliani, esercitato dai vertici della locale organizzazione mafiosa, in concorso con esponenti di raggruppamenti imprenditoriali anche nazionali, nonché con rappresentanti delle istituzioni territoriali, tra cui alcuni amministratori del comune di Caltavuturo.

Dall'anomala esecuzione dei lavori nei termini sopra descritti emerge con chiarezza un atteggiamento di inerzia da parte dell'amministrazione comunale, che non ha adottato alcuna iniziativa per impedire che imprese non risultate aggiudicatarie degli appalti potessero comunque, anche in altra veste, eseguire i lavori, dando vita ad un vero e proprio subappalto camuffato, in palese violazione dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che prevede, tra l'altro, la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.

La convergenza tra gli interessi della criminalità organizzata e l'amministrazione comunale è confermata anche dalla circostanza che, nell'ambito dell'esecuzione di ulteriori opere pubbliche, l'ufficio tecnico comunale ha autorizzato la ditta aggiudicataria ad avvalersi di un nolo a freddo a favore di un imprenditore indiziato di appartenere alla mafia e parente di un noto mafioso.

Sono stati, inoltre, acclarati vincoli di parentela ed affinità di due impiegati comunali con soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per associazione a delinquere di stampo mafioso.

A fronte di tale allarmante situazione appare significativamente grave che il consiglio comunale sia stato incapace di esercitare l'attività di controllo e di impulso cui è deputato per legge, dimostrando di operare in una situazione di soggezione alle ingerenze mafiose.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa l'amministrazione comunale di Caltavuturo, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari all'interesse della collettività, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Palermo, anche sulla base del parere favorevole espresso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con relazione del 2 agosto 2001, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Marcedusa;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo sciogli-

mento degli organi ordinari del comune di Marcedusa, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Marcedusa (Catanzaro) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Leonardo Guerrieri - viceprefetto aggiunto;

rag. Maria Delfino - direttore amministrativo contabile;

dott. Vincenzo Albanese - commissario capo della polizia di Stato.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 251

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Catanzaro ha disposto l'accesso presso la suddetta amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso avvalorano la sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata. Il comune, infatti, è collocato in un contesto ambientale profondamente permeato dalla radicata presenza di gruppi criminali che recenti indagini hanno appurato influenzare da tempo la gestione dell'ente attraverso persone di propria fiducia all'interno della compagine amministrativa.

Anche nelle fasi precedenti le ultime consultazioni elettorali sono stati intensificati i servizi di prevenzione al fine di evitare condizionamenti del voto. Emblematica, in proposito, è la circostanza che l'amministrazione allora in carica non ha esitato a concedere, anche nel periodo prossimo alle elezioni, secondo una prassi consolidata nel tempo, in assenza di apposita regolamentazione e senza il preventivo accertamento della situazione di indigenza e di bisogno, sussidi e contributi sociali a soggetti direttamente o indirettamente collegati ad organizzazioni mafiose.

La gestione dell'ente, anche in forza del nesso di continuità derivante dalla riconferma di vari componenti della precedente compagine amministrativa caratterizzata da palese immobilismo che nuoce agli interessi della comunità locale.

Ben sei amministratori sono stati riconfermati, tra cui l'ex sindaco, che è stato nominato assessore della nuova giunta, ed il vice sindaco, che continua a ricoprire il medesimo incarico.

Una fitta rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni è il tramite che lega taluni amministratori ad esponenti vicini all'organizzazione criminale locale i quali riescono ad ingerirsi negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte per il perseguimento dei propri interessi.

Particolare rilievo assume la figura del vice sindaco, che ha rivestito ininterrottamente incarichi di governo presso il comune fin dal 1988 e nei cui confronti sono state condotte indagini giudiziarie per gravi reati. Coniugato con la sorella di due pregiudicati attualmente in regime detentivo speciale, esponenti di spicco di una grossa e potente organizzazione criminale, operante in altre regioni italiane con collegamenti con la locale consorteria, risulta, altresì, avere frequentazioni e contatti personali con esponenti di varie famiglie mafiose. Recenti attività investigative hanno altresì fatto emergere il ruolo di vero e proprio «gestore» dell'ente che l'amministratore avrebbe assunto fin dalla fine degli anni '80. Forte del predetto rapporto di parentela, avrebbe, in particolare, favorito l'inserimento della criminalità organizzata nella gestione degli appalti pubblici per l'aggiudicazione del taglio dei boschi nei comuni della zona, condizionando l'accesso alle gare da parte di diverse imprese. Analogo atteggiamento di favoritismo sarebbe stato tenuto dall'amministratore nei confronti di un noto esponente della cosca locale, anche nell'attuale compagine.

Alcuni componenti della giunta sono attualmente al centro di indagini giudiziarie per presunti collegamenti con noti pregiudicati della zona, elementi della organizzazione mafiosa locale.

La marcata ingerenza dell'attività criminale nella cosa pubblica trova riscontro e conferma nell'inerzia che caratterizza l'azione amministrativa della compagine in carica, da cui non promana alcun segnale di concreta attenzione verso le esigenze primarie della collettività. Anzi il clientelismo, i favoritismi e il disordine amministrativo che hanno caratterizzato la passata gestione e che proseguono nell'attuale grazie alla continuità politica, assicurata dalla riconferma di numerosi amministratori della vecchia compagine amministrativa, hanno ingenerato perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni e, quindi, diffuso e acuto malcontento nella popolazione.

Sono state infatti accertate rilevanti irregolarità procedurali derivanti dalla prassi, consolidata nel tempo, della mancata sottoscrizione, pubblicazione e registrazione delle delibere della giunta comunale e delle determinazioni dei responsabili dei servizi, che hanno di fatto sottratto l'operato degli amministratori al controllo e al giudizio degli amministrati e dell'opposizione politica, nonché un pronunciato accentramento della gestione amministrativa nella mani della giunta che non ha esitato ad avocare a sé, con apposita delibera, la funzione e la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale.

Per la riscossione dei tributi relativi all'acqua, all'imposta comunale sugli immobili ed ai rifiuti solidi urbani non sono mai stati adottati provvedimenti volti a garantire l'effettiva esazione degli introiti previsti, né sono stati effettuati a tal fine accertamenti e controlli sul territorio, tant'è che il comune può fare affidamento solo sui trasferimenti erariali. La limitata disponibilità finanziaria dell'ente se ha reso impossibile un reale proficuo incremento qualitativo dei servizi comunali nell'interesse della collettività, non ha però impedito il perpetuarsi della prassi, consolidata nella passata gestione, di elargire sussidi di indigenza senza il preventivo accertamento delle condizioni di bisogno, in favore di soggetti collegati con la cosca mafiosa locale o con gli stessi amministratori. Anche in questo caso emerge, pertanto, una palese divergenza delle procedure dal modello legale, rivelatrice della deviazione dei provvedimenti dal loro fine istituzionale.

Per la fornitura di beni e servizi al comune si è inoltre rilevato un costante ricorso alla procedura di scelta delle ditte a trattativa privata sulla base di un rapporto fiduciario non meglio tipizzato e mai formalizzato in un albo dei fornitori di fiducia. Analogamente, risulta essersi proceduto per gli incarichi di progettazione dei lavori pubblici affidati a tecnici scelti dagli amministratori senza l'ausilio di parametri certi e predeterminati. Le irregolarità procedurali e l'assenza di controlli e accertamenti in ordine alla capacità tecnica ed organizzativa delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, alcune delle quali presentano collegamenti anche indiretti con le organizzazioni criminali della zona, fanno ritenere che l'amministrazione agisca per perseguire interessi estranei a quelli istituzionali. Anche nel settore degli appalti pubblici appaiono, quindi, sistematicamente disattese le regole peculiari specificamente previste dall'ordinamento per la repressione e la prevenzione di fenomeni patologici di assoluta gravità, destinati a suscitare allarme sociale e pregiudizio nel corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Il clima di grave condizionamento e di evidente degrado in cui versa il consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Marcedusa.

A tal fine il prefetto di Catanzaro, con relazioni del 7 agosto 2000 e del 15 settembre 2001, che qui si intendono integralmente richiamate, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 agosto 2001, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 47/13.2/EE.LL. del 27 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Perrotta.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Pier Giuseppe Mignano;

Considerato che, in data 14 settembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier Giuseppe Mignano.

Il citato amministratore, in data 14 settembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria).

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 2001.

Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale è stato attivato il Fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale, fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado, è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli

uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali la cui popolazione residente secondo il censimento ISTAT del 1998, non superi i 3.000 abitanti che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2000 è così ripartito:

1. agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Pignataro Maggiore .	Caserta	600.000.000
Poggiomarino	Napoli	900.000.000
Calatabiano	Catania	650.000.000
Calatabiano	Catania	300.000.000
Calatabiano	Catania	150.000.000
San Luca	Reggio Calabria	100.000.000
San Luca	Reggio Calabria	500.000.000
San Luca	Reggio Calabria	400.000.000

2. agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Pompu	Oristano	300.000.000
Pompu	Oristano	400.000.000
Torrioni	Avellino	310.000.000
Statte	Taranto	600.000.000
Trevico	Avellino	300.000.000
Piscinas	Cagliari	250.000.000
Barrali	Cagliari	500.000.000
Maierato	Vibo Valentia	500.000.000
Oschiri	Sassari	500.000.000
Mirabella Imbaccari	Catania	310.212.000
San Vitaliano	Napoli	600.000.000
Segariu	Cagliari	120.000.000
Baselice	Benevento	500.000.000
Calvera	Potenza	300.000.000
Furtei	Cagliari	700.000.000
Taurasi	Avellino	600.000.000
Cercola	Napoli	700.000.000
Contrada	Avellino	250.000.000
Campolattaro	Benevento	350.000.000
Campolattaro	Benevento	40.000.000
Siurgus Donigala ...	Cagliari	700.000.000
San Calogero	Vibo Valentia	700.000.000
San Calogero	Vibo Valentia	450.000.000
Teora	Avellino	120.000.000
Salandra	Matera	220.000.000
Salandra	Matera	160.000.000
Perito	Salerno	600.000.000
Rombiolo	Vibo Valentia	400.000.000
Laterza	Taranto	401.528.000

3. agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Acquacanina	Macerata	200.000.000
Allerona	Terni	100.000.000
Banzi	Potenza	200.000.000
Bardineto	Savona	150.000.000
Borgiallo	Torino	200.000.000
Borgolavezzaro	Novara	200.000.000
Castelfranco di Sopra	Arezzo	100.000.000
Chitignano	Arezzo	150.000.000
Civitella d'Agliano . .	Viterbo	190.000.000
Colle San Magno . . .	Frosinone	200.000.000
Danta di Cadore . . .	Belluno	26.000.000
Danta di Cadore . . .	Belluno	84.000.000
Felonica	Mantova	65.000.000
Forano	Rieti	150.000.000
Forino	Avellino	250.000.000
Francavilla d'Ete . . .	Ascoli Piceno	100.000.000
Frassineto Po	Alessandria	200.000.000
Giuliano Teatino . . .	Chieti	100.000.000
Grimaldi	Cosenza	198.798.000
Gualtieri Sicaminò .	Messina	200.000.000
Mazzano Romano . .	Roma	50.000.000
Mendatica	Imperia	170.000.000
Milo	Catania	150.000.000
Montalto Ligure . . .	Imperia	180.000.000
Montemignaio	Arezzo	300.000.000
Ortignano Raggiolo .	Arezzo	50.000.000
Pescopennataro	Isernia	100.000.000
Pescorocchiano	Rieti	127.233.000
Poggioreale	Trapani	150.000.000

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Portico e San Benedetto	Forlì	150.000.000
Premosello	Verbania	70.000.000
Quarna Sopra	Verbania	24.000.000
Rasura	Sondrio	150.000.000
Roccavivara	Campobasso	200.000.000
San Mauro La Bruca	Salerno	150.000.000
Sant'Angelo a Scala	Avellino	300.000.000
Savoia di Lucania	Potenza	200.000.000
Scagnello	Cuneo	100.000.000
Scandriglia	Rieti	100.000.000
Sestino	Arezzo	100.000.000
Sovramonte	Belluno	150.000.000
Triora	Imola	200.000.000
Uggiano La Chiesa	Lecce	300.000.000
Villavallelonga	L'Aquila	100.000.000

4. l'onere complessivo di L. 22.116.771.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000;

5. i contributi sopra indicati saranno comunicati alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e successivamente erogati con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dal decreto interministeriale 3 giugno 1997.

L'ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A11515

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2001.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2001;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2001 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11491, con il quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Considerato che la Lotteria Italia 2001 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Torno Sabato»;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale «Italia» manifestazione 2001, è collegata alla manifestazione televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominata «Torno Sabato».

La Lotteria nazionale Italia 2001, con inizio il 10 settembre 2001, si concluderà il 6 gennaio 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z AA AB AC AD AE AF AG AI AL AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000 pari ad € 2,58.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 5 milioni di euri.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita al pubblico della Lotteria nazionale Italia - manifestazione 2001, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 2002.

La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24 di venerdì 28 dicembre 2001, salva la facoltà per l'amministrazione di fissare altra data, nonché di consentire l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala «G. G. Belli» della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 2002 alle ore 21. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2002, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Il primo premio della prima categoria di 5 milioni di euri e gli altri premi che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati sulla base dell'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 9.

Sul retro del biglietto della lotteria è presente un'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è impressa la scritta «Gratta qui», composta da 15 caselle disposte in tre file orizzontali di 5 caselle ognuna. In ognuna delle file orizzontali sono presenti 5 numeri compresi da 1 e 50 posizionati in ordine crescente da sinistra verso destra. Tutti gli acquirenti dei biglietti, che dopo aver grattato l'area, avranno realizzato in orizzontale su una delle tre righe l'ambo, il terno, la quaterna, la cinquina e, in tutta l'area, la tombola, potranno partecipare al gioco televisivo che si svolgerà nel corso della trasmissione «Torno Sabato», in onda il sabato sera su RAIUNO, per un totale di 15 puntate, dal 29 settembre 2001 al 6 gennaio 2002.

L'assegnazione dei premi avverrà con le seguenti modalità.

Durante la trasmissione saranno estratti 30 numeri, compresi da 1 e 50. Dopo l'estrazione dei primi 3 numeri, tutti i possessori dei biglietti che avranno realizzato ambo, potranno telefonare al numero 0878-2001; potranno partecipare al gioco anche i possessori di biglietti che si trovino all'estero, telefonando al numero verde che verrà comunicato nel corso della trasmissione. Fra tutte le telefonate che perverranno, dopo aver verificato che sul biglietto con il quale si gioca è presente l'ambo, saranno selezionate le prime 150 pervenute tra le quali, con un meccanismo di sorte che ne garantisca l'assoluta casualità, verrà estratto il vincitore dell'ambo al quale sarà attribuito un premio di L. 25.000.000, pari ad € 12.911,42. Successivamente si procederà all'estrazione di ulteriori 3 numeri, per un totale di 6 estratti. I possessori dei biglietti che avranno realizzato il terno, potranno partecipare al gioco come sopra descritto. Al vincitore estratto del terno sarà attribuito un premio di L. 50.000.000 pari ad € 25.822,85. Si procederà, quindi, all'estrazione di ulteriori 6 numeri, per un totale di 12 numeri estratti. I possessori dei biglietti che avranno realizzato la quaterna, potranno partecipare al gioco come sopra descritto. Al vincitore estratto per la quaterna sarà attribuito un premio di L. 75.000.000 pari ad € 38.734,27. Si procede quindi all'estrazioni di altri 6 numeri, per un totale di 18 estratti. I possessori dei biglietti che avranno realizzato la cinquina, potranno partecipare al gioco come sopra descritto. Al vincitore estratto per la cinquina sarà attribuito un premio di L. 150.000.000 pari ad € 77.468,54. Si procederà, quindi, all'estrazione di altri 12 numeri, fino al completamento dei 30 previsti. I possessori dei biglietti che avranno realizzato la tombola potranno partecipare al gioco come sopra descritto .Al vincitore estratto per la tombola sarà attribuito un premio di L. 1.000.000.000 pari ad € 516.456,90. Nel caso in cui il premio non dovesse essere aggiudicato per assenza di vincitori, il premio da un miliardo di lire, pari ad € 516.456,90, si cumulerà, fino all'assegnazione, con il premio da un miliardo, pari ad € 516.456,90, messo in palio nella trasmissione della settimana successiva per la tombola. Analogamente, nel corso delle successive trasmissioni, il premio da un miliardo, pari ad € 516.456,90, messo in palio per la tombola, si cumulerà con il premio miliardario risultante dai premi per la tombola precedentemente non attribuiti. Il premio miliardario non attribuito nel corso dell'ultima puntata della trasmissione non potrà essere più aggiudicato e rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione per la determinazione della massa premi di cui al precedente art. 5.

Per partecipare al gioco di ognuno dei premi messo in palio, ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, le telefonate potranno essere fatte nel lasso di tempo compreso tra il «via» e lo «stop» alle telefonate e si potrà concorrere soltanto per l'attribuzione del premio corrispondente al punteggio estratto. Pertanto, se con l'estrazione dei numeri validi per l'ambo, il terno, la quaterna, la cinquina e la tombola si ottengono combi-

nazioni di categoria superiore, si concorre per il premio in palio e non per quello previsto per la categoria superiore.

Il costo di ogni chiamata, per il numero 0878-2001, a prescindere dall'esito della stessa e quindi della possibilità di partecipare al gioco, di L. 80+IVA, pari ad € 0,04+IVA, sarà a carico di chi chiama; le chiamate potranno essere effettuate soltanto da apparecchi di telefonia fissa. Le telefonate al numero verde sono gratuite e sono riservate esclusivamente alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero.

Qualora la telefonata sorteggiata, per l'attribuzione di ogni premio, per qualsiasi motivo subisca una interruzione si procederà a due tentativi per ripristinare la comunicazione. Ogni singolo tentativo si intenderà andato a vuoto se il numero chiamato risulterà occupato oppure senza risposta dopo cinque squilli.

Dopo il secondo tentativo si procederà al sorteggio di un nuovo utente tra le rimanenti chiamate in linea.

Nel caso in cui anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso si procederà al sorteggio di un altro utente tra coloro che hanno precedentemente telefonato e la cui chiamata è rimasta in linea.

Qualora anche l'ultimo tentativo risultasse infruttuoso, si passerà alla fase successiva del gioco (es. da ambo a terno, da terno a quaterna ecc...). Ugualmente si passerà alla fase successiva del gioco qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile procedere all'assegnazione del premio al momento in palio.

Dopo ogni fase di gioco le linee telefoniche saranno completamente azzerate affinché per ciascuna fase siano sempre disponibili concorrenti fino ad un massimo di 150, tutti possessori di biglietti che hanno realizzato il punteggio con i numeri estratti in ogni fase.

La persona al telefono dovrà dichiarare la serie ed il numero del biglietto con il quale partecipa al gioco, al fine di verificarne il possesso sulla base della lista dei biglietti distribuiti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Nella Lotteria Italia 2001 saranno altresì messi in palio, per ogni puntata della trasmissione quattro premi da attribuire con le seguenti modalità.

Per ogni puntata del programma saranno distribuiti gratuitamente al pubblico, su richiesta agli appositi botteghini, biglietti che consentiranno l'ingresso alle strutture dove si terrà il programma medesimo. I biglietti sono muniti di matrici che dovranno essere staccate dal relativo biglietto ed inserite in un'apposita urna, al momento dell'ingresso.

Prima di procedere all'assegnazione dei premi per l'ambo, per il terno, per la quaterna e per la cinquina, di cui al precedente art. 9, dall'urna viene estratta una matrice corrispondente ad uno spettatore presente. Dopo l'individuazione lo spettatore estratto sarà invitato a raggiungere il palco. Allo spettatore sorteggiato sarà attribuito un premio di L. 1.000.000 pari ad € 516,46, più un premio di L. 1.000.000, pari ad € 516,46, per ogni biglietto di lotteria in suo possesso, fino ad un massimo di L. 50.000.000 comprensivo del milione iniziale, pari ad € 25.822,85.

Anche gli spettatori minori, purché accompagnati, potranno essere sorteggiati per l'assegnazione dei premi di cui al presente articolo.

Gli spettatori sorteggiati procederanno, con un meccanismo di sorte che garantisca l'assoluta, casualità, alla scelta di una delle telefonate pervenute fino ad un massimo di 150, per l'individuazione del vincitore dell'ambo, del terno, della quaterna, della cinquina.

Art. 11.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi durante la trasmissione «Torno Sabato», di cui ai precedenti articoli 9 e 10 si svolgeranno sotto la vigilanza di apposite commissioni composte da personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che opereranno nei luoghi di effettuazione della trasmissione televisiva e nel centro di ricezione delle telefonate.

Art. 12.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 5, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 9 e 10.

Per il pagamento dei premi i biglietti vincenti, integri ed in originale, corredati da domanda in carta semplice, dovranno essere presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma. Ai vincitori, per consentire la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 9 e 10 per tutta la durata della lotteria e per i premi di cui all'art. 5, sarà rilasciata una copia autenticata dei biglietti originali consegnati all'atto della domanda di pagamento.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine decadenziale di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 13.

Il dott. Fabio Carducci, dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 7.

Detto dirigente si alternerà nello svolgimento della citata funzione con il dott. Mario Lollobrigida, o con la dott.ssa Nicoletta Boserman, direttori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 353

01A11747

DECRETO 20 settembre 2001.

Integrazioni e modifiche del regolamento per l'attribuzione dei premi della Lotteria Italia 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2001;

Considerato che la Lotteria Italia 2001 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Torno Sabato»;

Visto il proprio decreto del 10 settembre 2001 concernente le modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 2001 nonchè le modalità di assegnazione dei premi messi in palio nel corso della suddetta trasmissione;

Ritenuto che, in relazione al meccanismo di gioco dei premi succitati occorre procedere ad una modifica delle modalità di attribuzione degli stessi;

Decreta:

All'art. 9, comma terzo, dopo le parole «numero verde», le parole «che verrà comunicato nel corso della trasmissione» sono sostituite da «00800/20092001».

Allo stesso art. 9 i commi 6, 7, 8 e 9 sono così sostituiti: «Il premio previsto per ognuna delle fasi gioco, ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, sarà attribuito al giocatore corrispondente alla postazione estratta con meccanismo di causalità anche nel caso in cui la telefonata sorteggiata subisca un'interruzione e non sia possibile riattivarne la comunicazione; in tal caso il conduttore dichiarerà solo il nome, omettendo il cognome, del vincitore ed il numero del biglietto vincente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 354

01A11748

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Farmidone Paracetamolo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA
VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero:

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000,

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 6 novembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 176, e successive integra-

zioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NEO FARMIDONE PARACETAMOLO:

«250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 029216052;

«125 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. A.I.C. 029216049;

«10 g gocce orali» soluzione 1 flac. 30 ml. A.I.C. n. A.I.C. 029216037;

«500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 029216025;

«2,4 g sciroppo» 1 flac. 120 ml - A.I.C. n. 029216013;

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 029216064;

«1000 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 029216076.

Ditta Az. chim. riun. Francesco Angelini ACRAF S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11610

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kingji Muharren Brikena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kingji Muharren Brikena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Kingji Muharren Brikena, nata a Kukes (Albania) il giorno 20 giugno 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kingji Muharren Brikena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11458

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dosku Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dosku Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla Sig.ra Dosku Adriana, nata a Librazhd (Albania) il giorno 9 agosto 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dosku Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11459

DECRETO 11 ottobre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni:

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

specialità medicinale: TROMBENOX:

confezione: «2000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 6 siringhe preriempite da 2 ml - A.I.C. n. 027575 036;

confezione: «4000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 6 siringhe preriempite da 4 ml - A.I.C. n. 027575 048;

ditta: A. Nattermann & Cie GMBH (rappresentata in Italia da Aventis Pharma S.p.a.);

specialità medicinale: ANTEMESYL:

confezione: 3 supposte - A.I.C. n. 003441 033;

confezione: 5 fiale - A.I.C. n. 003441 045;

ditta: L. Molteni E C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a.;

specialità medicinale: BRONCASPIN:

confezione: 20 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023697 016;

confezione: AD sospensione 200 ml 5% - A.I.C. n. 023697 028;

confezione: BB sospensione 200 ml 3,3% - A.I.C. n. 023697 030;

ditta: BAYER S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11611

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Tecom», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

la società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Tecom», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giovanni Ungari Trosatti, in data 2 aprile 1980, repertorio n. 1961, registro società n. 2354/80, tribunale di Roma. B.U.S.C. n. 25779.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1º ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11281

DECRETO 1º ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Isola verde», in Ostia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento

alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Isola verde», con sede in Ostia, costituita con rogito notaio Perrota Giorgio, in data 23 marzo 1992, repertorio n. 6696, registro società n. 6491/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33214/259448.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11282

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agro.Fo. Marcaccio», in Velletri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Agro.Fo. Marcaccio», con sede in Velletri, costituita con rogito notaio Antonio Mosca, in data 4 luglio 1990, repertorio n. 20427, registro società n. 9450/90, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 31961/248386.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11283

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I.N.O.C. - Informatica National Office Corporation», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «I.N.O.C. - Informatica National Office Corporation», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Famularo, in data 21 marzo 1985, repertorio n. 1680, registro società n. 5127/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28782/210883.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11284

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2001.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 342 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994) recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70;

Viste le circolari ministeriali n. 51 del 18 aprile 1994 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il regolamento del 21 giugno 1995, con cui l'UPLMO di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio da applicarsi nel territorio provinciale;

Sentite le organizzazioni sindacali intervenute agli incontri tenutisi presso questa direzione provinciale del lavoro;

Considerate tutte le osservazioni ed i rilievi effettuati dalle parti che hanno partecipato agli incontri suddetti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Le tariffe minime di facchinaggio, che devono trovare applicazione nel territorio della provincia di Arezzo, in sostituzione di quelle determinate col regolamento del 21 giugno 1995, sono le seguenti:

a) prestazione giornaliera (8 h): L. 196.000 - € 101,23;

b) prestazione ad orario ridotto (4 h): L. 105.000 - € 54,23;

c) prestazione oraria notturna: L. 33.000 - € 17,04.

Art. 2.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arezzo, 9 ottobre 2001

Il direttore provinciale: LORUSSO

01A11397

DECRETO 3 ottobre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Koala», in Cigliano.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che dispone la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le società cooperative e loro consorzi che omettono il pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento previsto dalla succitata normativa;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, che non effettuano il pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Visto il decreto prefettizio del 28 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «Koala» di Cigliano (Vercelli) veniva iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 224 - Sezione produzione lavoro;

Considerato che non è pervenuta a questa direzione alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo per il biennio 1999/2000 da parte della società cooperativa «Koala» a r.l. con sede in Cigliano (Vercelli) - via S. Pellico, n. 18;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Koala» a r.l. di Cigliano (Vercelli) è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in quanto non ha provveduto, nel biennio 1999/2000, al pagamento del contributo obbligatorio di revisione previsto dalla vigente normativa.

Art. 2.

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della coop. - Div. IV.

Vercelli, 3 ottobre 2001

Il direttore provinciale: FESTA

01A11457

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 ottobre 2001.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della Nino Parfums di Nino Trapani & C. S.a.s., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 1º dicembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la Valentino Parfums di Gaetano Trapani S.a.s., poi divenuta Nino Parfums di Nino Trapani & C. S.n.c., con sede in Milano, via G. Frua n. 18, è posta in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 13 marzo 2001, con la quale il commissario, comunicando che, a seguito del deposito degli adempimenti di cui all'art. 213 della legge fallimentare, la cancelleria del tribunale di Milano ha certificato che nessuna contestazione è stata proposta nei termini di legge, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto necessario provvedere al riguardo a norma dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Nino Parfums di Nino Trapani & C. S.a.s., già Valentino Parfums di Gaetano Trapani S.a.s., con sede in Milano, via G. Frua, 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del tesoro:
DRAGHI

01A11531

DECRETO 9 ottobre 2001.

Autorizzazione alla società «Controlli, collaudi e certificazioni S.r.l., in Catania», al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 18 luglio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 18 luglio 2001, protocollo n. 785.471, con la quale l'organismo Controlli, collaudi & certificazioni S.r.l., con sede legale in via Antonino di Sangiuliano, 60 - 95131 Catania, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Controlli, collaudi & certificazioni S.r.l. Catania, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Controlli, collaudi & certificazioni S.r.l., Catania, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Controlli, collaudi & certificazioni S.r.l., con sede legale in via Antonino di Sangiuliano, 60 - 95131 Catania, è autorizzato al rilascio di certifica-

zioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A11399

DECRETO 15 ottobre 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*);

Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle PMI, come definite dall'allegato 1 del citato regolamento CE n. 70/2001;

Visto l'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni per il sostegno di programmi di particolare valenza e qualità finalizzati all'ottimale ripristino ambientale e all'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni, mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro, nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 giugno 2001 ai sensi dell'art. 114, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le modalità e i criteri di accesso alle agevolazioni di cui al citato art. 114, comma 4, della legge n. 388/2000;

Considerato che, ai sensi del sopracitato decreto dell'8 giugno 2001, con bando di gara, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere individuati annualmente i limiti temporali per la presentazione

delle domande e definite le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonché le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria;

Considerato altresì che, per l'attuazione della norma, nel bando devono essere definiti il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. I fondi disponibili per la prima attuazione dell'art. 114, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riferiti agli esercizi finanziari 2001 e 2002, ammontano a 23 miliardi di lire, pari a € 11.878.508,68.

2. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2001.

3. Il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonché le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi, sono riportati negli allegati A1, A2, A3 e A4 al presente decreto.

4. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello di cui al comma 3, deve essere inviata, completa della documentazione prevista, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ufficio C2, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine di cui al comma 2, pena la decadenza della domanda.

Art. 2.

Graduatoria dei programmi agevolabili

1. Per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili il Ministero delle attività produttive utilizza i seguenti criteri sequenziali:

a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza, ordinate secondo il numero complessivo delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento;

b) ulteriori iniziative non ricadenti nel punto *a)* ordinate secondo il punteggio derivante dalla somma di due addendi pari a:

1) prodotto dell'indice di frequenza medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio antecedente con il numero delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento per milione di investimento ammesso per l'intervento;

2) prodotto dell'indice di gravità medio degli infortuni dell'area nella quale ricade l'iniziativa accertato dall'INAIL nel triennio antecedente con la percentuale delle unità lavorative direttamente interessate dall'intervento sul numero totale delle unità lavorative direttamente interessate da tutti gli interventi ammissibili.

2. Le agevolazioni sono concesse alle iniziative disposte nell'ordine derivante dalla graduatoria di cui al comma 1, fino alla concorrenza dei fondi disponibili. Nel caso di punteggio equivalente l'ordine in graduatoria tiene conto della data di presentazione delle domande.

Art. 3.

Erogazione delle agevolazioni

1. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente deve presentare specifica domanda e attestazione, come da allegato *B1*, della data di avvenuto inizio dei lavori. A tale domanda è allegata, inoltre, apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del Ministero delle attività produttive esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario deve allegare alla domanda per l'erogazione del saldo la rendicontazione delle spese sostenute, che deve essere redatta a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato *B1*, e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento, contenente un dettagliato rapporto degli interventi realizzati ed una analisi critica degli obiettivi di sicurezza raggiunti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il Ministro: MARZANO

Allegato A1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
ex art. 114, comma 4 della legge n° 388/2000

(La domanda deve essere in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo)

Al Ministero delle attività produttive
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C2
Via Giorgione 2/b – 00147 ROMA
Al **Comune di**..........................
All'**ASL di**.............................
Alla **Regione**...........................

Il sottoscritto .... in qualità di............................... della Ditta.. (ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale) titolare dell'autorizzazione cava rilasciata dal Comune di................................ in provincia di .... per la durata di anni........, con scadenza il..............., per l'estrazione di ....

Chiede

ai sensi del comma 4 dell'art. 114 della legge 23.12.2000, n° 388 la concessione di un contributo pari al ...... % dell'investimento da effettuare per la realizzazione del programma di risanamento ambientale/miglioramento dell'ambiente e della sicurezza comportante una spesa totale di LM (Euro) .... , con inizio il.............. e termine il............ .
Si specifica che la spesa prevista si ripartisce in LM (Euro) .... per l'anno........., in LM (Euro) ....per l'anno ...., in LM (Euro) ....per l'anno ....
Alla presente domanda si allegano le notizie sull'azienda (ALL. A2), il programma di intervento (ALL. A3), le dichiarazioni e i documenti richiesti (ALL. A4).

(Data) .... Firma

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata secondo il seguente schema:

Spazio per l'autentica della firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. ....
....
identificato mediante..., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato/il Notaio: Cognome e Nome...
Luogo e data dell'identificazione:...

Timbro e Firma
....

In alternativa, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Allegato A2

NOTIZIE SULL'AZIENDA

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388

1) Denominazione...(*) forma giuridica.......................(*)
2) Codice fiscale...(*), partita IVA...(*)
3) Impresa singola SI NO
4) Imprese in associazione temporanea o in consorzio...
5) Sede legale in...Prov.............., CAP..............
6) Via e n° civ. ....tel. ....fax.........................
7) Sede amministrativa in...Prov.............., CAP..............
8) Via e n° civ. ....tel. ....fax.........................
9) Legale rappresentante, qualifica...
10) Estremi dell'atto costitutivo...
11) Scadenza:................................
12) Capitale sociale: ...., di cui versato:...
13) Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica

13) Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ....al n°.....................dal.........................
14) Iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n°....................dal......................
15) Iscrizione all'INPS ufficio di ....dal..............settore..............................
16) L'incaricato della ditta per la pratica è il sig...
Tel. .... fax...e-mail.........................
17) Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza:
Città:.., Provincia.......... CAP......., Via e n° ....
....

(*) Nota:

Estremi del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero del soggetto delegato nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell' 8 giugno 2001.

Allegato A3

PROGRAMMA DI INTERVENTO

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388

Relazione preliminare per la valutazione dell'ammissibilità dell'iniziativa, contenente elementi su:

- Localizzazione dell'area d'intervento, con estremi delle autorizzazioni delle cave interessate ed indicazione dei relativi Comuni;
- Indicazione del tipo di minerale, della quota media del piazzale di cava esistente (sia all'aperto che in sotterraneo) ovvero del ciglio superiore del fronte di cava;
- Relazione tecnica sui seguenti elementi:
  - i. Stato dei lavori di coltivazione, con elaborati grafici dello stato di fatto della cava
  - ii. Condizioni di sicurezza generale e di stabilità geomeccanica dei vuoti in sotterraneo, dei fronti e dei versanti, nonché delle discariche in superficie sulla base delle analisi dello stato di fratturazione dell'ammasso e della presenza di cunei pericolosi
  - iii. Stato delle vie di accesso al sito e delle vie interne di servizio
- Analisi dei rischi, con individuazione delle aree vulnerabili per i diversi livelli di rischio;
- Descrizione sintetica del programma di intervento (obiettivi, attività programmate e relativi costi, tempi d'esecuzione delle eventuali fasi);
- Data d'inizio e di ultimazione del programma.

Inoltre, in funzione del tipo d'intervento proposto, dovrà essere presentata la documentazione riportata di seguito.

a) Asse per il risanamento ambientale

1. per i progetti esecutivi di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto preliminare di fattibilità dell'intervento ed elenco degli allegati che verranno predisposti con la progettazione esecutiva, calcolo della parcella relativa all'esecuzione del progetto esecutivo proposto secondo le tariffe previste dagli Ordini Professionali.
2. per i lavori di bonifica ambientale ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro: progetto esecutivo dei lavori da realizzare e relativi obiettivi di sicurezza previsti sulla base dell'analisi dei rischi post operam. Cronogramma dell'attività previste, anche secondo lotti funzionali.

b) Asse per il miglioramento dell'ambiente e della sicurezza

1. sviluppo di sistemi di gestione aziendale integrata per la tutela ambientale e per la sicurezza:
   - Scelta delle norme di riferimento per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per l'ambiente (UNI EN ISO 14001 o Regolamento EMAS) e per il progetto di sviluppo del sistema di gestione per la sicurezza e l'igiene del lavoro (BSI OHSAS 18001 o altro da specificare).
   - Principali motivazioni all'origine del progetto di sviluppo di un sistema di gestione per l'ambiente e per la sicurezza e l'igiene del lavoro. Eventuale integrazione con un sistema di qualità già in essere. Descrizione dei miglioramenti conseguibili attraverso lo sviluppo e l'attuazione del sistema di gestione integrato degli impatti ambientali e dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
   - Descrizione delle principali fasi del progetto di sviluppo di un sistema di gestione per l'ambiente e per la sicurezza e l'igiene del lavoro e dei relativi obiettivi. Relativa sequenza temporale e schema dei costi delle singole fasi.
2. lavori e tecnologie mirati al miglioramento della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso azioni pilota dimostrative: progetto esecutivo dei lavori da realizzare, relazione sul grado di integrazione delle eventuali tecnologie utilizzate per la prevenzione e/o protezione e sulla valenza di replicazione della eventuale azione dimostrativa proposta. Obiettivi di sicurezza previsti sulla base dell'analisi dei rischi ex post. Cronogramma dell'attività previste, anche secondo lotti funzionali.

3. sistemi di monitoraggio per la prevenzione e/o protezione dei rischi:
   - Presupposti concettuali e schemi di funzionamento del sistema, strategie di prevenzione e/o protezione previste, lay out dei dispositivi e/o attrezzature e struttura del relativo software di gestione.
   - Descrizione dei miglioramenti conseguibili sui rischi per la sicurezza e la salute di lavoratori attraverso l'utilizzo del sistema.
   - Descrizione delle principali fasi di sviluppo del sistema e dei relativi obiettivi. Relativa sequenza temporale e schema dei costi delle singole fasi.

Le spese esposte nel programma d'intervento dovranno essere classificate per voci di attività e per singolo anno:

A) anno 1, 2, 3

	Milioni di lire	**Euro**
a) studi ambientali, geotecnici e tecnologici		
b) indagini geognostiche, geomeccaniche, geofisiche ed ambientali		
c) progettazione esecutiva di sistemi, di metodi e di lavori		
d) direzione dei lavori		
e) lavori di movimento terra e di scavo		
f) opere infrastrutturali interne ai siti di cava		
g) opere di presidio idraulico e di rinaturazione, strettamente connesse agli interventi		
h) spese di acquisto di tecnologie, attrezzature elettroniche e software specificatamente destinate agli interventi		
i) ricavi derivanti dall'eventuale commercializzazione del minerale abbattuto, sia in blocchi che come materiale talquale *(a detrarre)*		
Totale		

Le stesse spese dovranno essere inoltre classificate per voci di spesa e per singolo anno:

B) anno 1, 2, 3

	Milioni di lire	**Euro**
B1 - Prestazione di terzi per servizi		
B2 - Prestazione di terzi per lavori/forniture		
B3 - Commesse interne di lavorazione		
Totale		

Le spese, come indicate nelle due classificazioni sopradette, debbono essere suddivise per anno solare, con inizio non anteriore alla data della domanda di contributo.

Prestazioni di terzi (B1 e B2) - Le consulenze e/o le commesse a terzi dovranno essere attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi saranno documentati mediante fattura e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA.

Per quanto riguarda le spese relative al punto B3, le stesse dovranno essere esposte mediante specifica indicazione, con riferimento alle voci d'attività di cui al punto A), dei costi relativi alla Direzione tecnica, al Personale operativo, alle quote d'uso degli eventuali macchinari/attrezzature ed al materiale di consumo utilizzati (1):

ATTIVITA' (LM/Euro)	Direzione tecnica	Personale operativo	Quote d'uso	Materiali	Totale
Voce d)					
Voce e)					
Voce f)					
Voce g)					

(1) Elementi per valutare le singole voci relative al punto B3:

Commesse interne - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda. Dette prestazioni dovranno comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerati e/o attraverso l'apertura di apposite commesse, anche numerate. I costi delle varie voci di spesa saranno determinati con i criteri esposti ai punti seguenti della presente nota.

- Spese di direzione tecnica - Riguardano le sole spese per la funzionalità organizzativa delle attività. Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge l'attività e costi sopportati in altre sedi. In quest'ultimo caso, si dovrà fornire, per ciascuna spesa, la giustificazione della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma.
- Costo del personale operativo - Sarà determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e valutate al costo industriale.
- Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti - In questa voce verranno incluse attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo saranno i seguenti:
  - i. le attrezzature, la strumentazione, i macchinari e gli impianti esistenti e già ammortizzati non sono computabili ai fini del finanziamento;
  - ii. il costo delle attrezzature, della strumentazione, del macchinario e impianti in corso di ammortamento o di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il programma sarà determinato, nel caso di beni in corso di ammortamento dalle risultanze contabili ufficiali (libro dei cespiti), nel caso di beni di nuovo acquisto in base alle fatture (al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali). Il costo da imputare all'attività sarà individuato in ragione della quota d'uso per i periodi stabiliti di durata dell'attività stessa (per quota d'uso deve intendersi l'ammortamento fiscale riconosciuto per il bene in questione);
  - iii. il costo, da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente, relativo ad attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, sarà ammesso al finanziamento in rapporto all'impiego effettivo nelle attività del programma.
- Materiali - In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli impiegati dagli addetti per lo svolgimento del programma. I costi relativi, in caso di acquisto, saranno documentati con fattura e saranno calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione sarà fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nota: Sono escluse le spese generali ed amministrative dell'impresa e tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività, nonché quelle relative all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.

Allegato A4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388

1) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove esista, in cui si afferma:

«di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n° 300, concernente obblighi a carico dei titolari di benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare e far applicare, nel periodo di attività agevolata, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria della zona»;

«di avere, o non avere, ottenuto agevolazioni per lo stesso programma da altri organismi statali, internazionali, regionali, comunitari o esteri, o se sono state richieste (in caso positivo elencare le agevolazioni ottenute o richieste, con le relative percentuali di intervento) »;

«di impegnarsi, qualora ottenga il contributo, a non presentare richieste di agevolazioni, allo stesso titolo, su altre leggi nazionali»;

«di impegnarsi a comunicare immediatamente al Ministero la concessione di agevolazioni per lo stesso programma da parte di enti od organismi regionali, internazionali, comunitari o esteri, con le relative percentuali d'intervento»;

«di impegnarsi ad agevolare i controlli e le verifiche sull'esecuzione del programma e sulla documentazione delle spese connesse ogni qualvolta sia ritenuto necessario sia da parte del Ministero delle attività produttive sia da parte dell'apposita commissione di accertamento di spesa».

2) Autocertificazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a...
(cognome) (nome)

nato/a a .... (.........................), il ....

residente a .... (................) in Via .... n°....

in qualità di ....dell'impresa.., con sede legale in ....,via .... n°.....,

consapevole della sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

Generalità dell'impresa

Codice fiscale e numero d'iscrizione:.............................
del Registro delle Imprese di ....
data di iscrizione: ..../......./............
Iscritta nella sezione .... il...... /...../...........
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .... il....../....../...........
Denominazione: ....
Forma giuridica: ....
Partita IVA: ....
Internet:......................................
e-mail: ....
Sede:..(.....)
Telefono: ....../.............................
Telefax: ..../.............................

Costituita con atto del ....../......./............

Totale quote in Lire/Euro................................. / ....

Durata della Società:
data termine: ....../....../..........
con proroga tacita ogni ....
Data inizio attività: ....../......./................
Attività: ....
Dal ....../....../.........

Codice Attività '91	Codice Importanza	Data Inizio
....	....	...../......./..........
....	....	...../....../...........

Licenze ed autorizzazioni:

Titolari di cariche o qualifiche

- Socio

....
nato/a a ....(....) il ..../...../.........
codice fiscale:...............................
residente a: ....(.....)
- Amministratore Unico dal ....../......./.............

- Socio

....
nato/a a ....(....) il .../..../...........
codice fiscale:................................

Presidente del Collegio Sindacale - nominato il ..../..../........ sino al ..../..../........
durata in carica per ..... anni

....
nato/a a ....(.....) il .../..../.......
codice fiscale ....
residente a: ....(.....)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il DICHIARANTE

....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

3) Autocertificazione attestante lo stato di vigenza/antimafia del Richiedente (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome) (nome)

nato/a a .... (............) il ....

residente a ....(.........) in Via .... n°.........

in qualità di .... dell'impresa..., con

sede legale in .... via .... n°......

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

- che a carico della sopra citata Ditta negli ultimi 5 anni non sono stati emessi provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,ammissione in concordato o amministrazione controllata.

- che in riferimento ai soggetti controllati (art. 2 del D.P.R. 03.06.1998, n°252):

codice fiscale	denominazione	prov. sede
....	....	....

cognome	nome	sesso	prov. nascita	data nascita
....	....	.....	....	....

"nulla osta" ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni.

Dichiaro di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

4) Autocertificazione attestante la dimensione dell'impresa richiedente ed il numero dei lavoratori interessati dal programma di intervento (redatta secondo il seguente modello):

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome) (nome)

nato/a a .... (............) il ....

residente a ....(.........) in Via .... n°.........

in qualità di .... dell'impresa..,con

sede legale in .... via .... n°......

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

- che l'impresa richiedente (PER LA COMPILAZIONE VEDERE NOTA 1) è di:
  - ☐ piccola dimensione
  - ☐ media dimensione
  - ☐ grande dimensione

- che i soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa sono (ATTENZIONE! L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA – PER LA COMPILAZIONE VEDERE NOTA 2)

Denominazione:...Part.IVA/Cod.Fiscale.....................................%.........
Denominazione:...Part.IVA/Cod.Fiscale.....................................%.........
Denominazione:...Part.IVA/Cod.Fiscale.....................................%.........

- che il numero dei lavoratori interessati dal programma di intervento è pari a .... unità.

Dichiaro di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Nota 1

Si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997.

L'impresa è definita PICCOLA e MEDIA se i sottoelencati parametri sono contemporaneamente soddisfatti:

1) ha meno di 250 dipendenti

2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro

3) è in possesso del requisito d'indipendenza così definito "è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione delle dimensioni di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata, quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza".

L'impresa è definita PICCOLA se i sottoelencati parametri sono contemporaneamente soddisfatti:

1) ha meno di 50 dipendenti

2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro

3) è in possesso del requisito d'indipendenza così definito "è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione delle dimensioni di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata, quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza".

Nota 2

Indicare i soggetti, comprese le persone fisiche, che, alla data di sottoscrizione della domanda, detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa che richiede l'agevolazione, riportandone la partita IVA o il Codice Fiscale (nel caso in cui il soggetto sia titolare sia della P. IVA che del C.F. , indicare solo la partita IVA e la quota di partecipazione).

Attenzione: tale indicazione non viene richiesta al fine di determinare la dimensione dell'impresa, bensì per consentire l'individuazione dell'eventuale richiesta di agevolazioni da parte di altre imprese facenti capo al medesimo soggetto.

Allegato B1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.2000, N° 388

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
  (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
  (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a...
(cognome) (nome)

nato/a a.. (.......................), il ....

residente a .... (................) in Via .... n°....

in qualità di ....dell'impresa..., con sede legale in ....,via .... n°......,

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

....
....
....
....
....

....
(luogo, data)

Il DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

01A11712

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2001.

Previsione ai fini della determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, dei cambi delle valute sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, i cambi delle valute, determinati sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001, sono stabiliti come indicato nell'elenco allegato al presente provvedimento.

Motivazioni:

L'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, prevede che, per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta, oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, deve essere utilizzato il cambio stabilito con apposito decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo dal settembre 2000 ad agosto 2001.

L'Ufficio italiano cambi con fax del 3 ottobre 2001, rispondendo alla richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate con nota del 27 settembre 2001, n. 2001/168371, ha comunicato la predetta media dei cambi.

Riferimenti normativi

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio Finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, art. 13, comma 1.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Roma, 12 ottobre 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

Paese	Valuta	ISO	Media periodo (1.9.2000-31.8.2001)
Afghanistan	Afghani	AFA	4206,91
Albania	Lek	ALL	128,712
Algeria	Dinaro algerino	DZD	66,0500
Andorra	Peseta Andorra	ADP	166,386
Angola	Readjustado Kwanza	AOA	14,9460
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
Antille olandesi	Fiorino Antille olandesi	ANG	1,58534
Arabia Saudita	Riyal Saudita	SAR	3,32145
Argentina	Peso Argentina	ARS	0,885667
Armenia	Dram Armenia	AMD	487,945
Aruba	Fiorino Aruba	AWG	1,58534
Australia	Dollaro australiano	AUD	1,68406
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	AZM	4023,03
Bahamas	Dollaro Bahama	BSD	0,885667
Bahrain	Dinaro Bahrain	BHD	0,333868
Bangladesh	Taka	BDT	48,4001
Barbados	Dollaro Barbados	BBD	1,78063
Belize	Dollaro Belize	BZD	1,77095
Benin	Franco CFA	XOF	655,957
Bermuda	Dollaro Bermuda	BMD	0,885667
Bhutan	Ngultrum	BTN	41,4167
Bielorussia	Rublo Bielorussia	BYB	957402
Bielorussia	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	1115,98
Bolivia	Boliviano	BOB	5,69013
Bosnia Erzegovina	Marco convertibile	BAM	1,95583
Botswana	Pula	BWP	4,90224
Brasile	Real	BRL	1,88399
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	BND	1,56848
Bulgaria	Lev	BGL	1949,47
Bulgaria	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	1,94947
Burkina Faso	Franco CFA	XOF	655,957
Burundi	Franco Burundi	BIF	699,967
Cambogia	Riel Kampuchea	KHR	3398,97
Camerun	Franco CFA	XAF	655,957
Canada	Dollaro canadese	CAD	1,35329
Capo Verde	Escudo Capo Verde	CVE	108,579
Cayman (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	0,729958
Ceca (Repubblica)	Corona ceca	CZK	34,6013
Centrafricana (Repubblica)	Franco CFA	XAF	655 ,957
Ciad	Franco CFA	XAF	655,957
Cile	Peso cileno	CLP	523,028
Cina (Repubblica Popolare di)	Renminbi (Yuan)	CNY	7,33143
Cipro	Lira cipriota	CYP	0,575375
Colombia	Peso colombiano	COP	1922,30
Comore (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	491,967
Congo (Repubblica Democratica)	Franco congolese	CDF	93,2803
Congo (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	655,957
Corea del nord	Won Nord	KPW	1,94847
Corea del sud	Won Sud	KRW	1102,49

Paese	Valuta	ISO	Media periodo (1.9.2000-31.8.2001)
Costa d'Avorio	Franco CFA	XOF	655,957
Costa Rica	Colon Costa Rica	CRC	287,474
Croazia	Kuna	HRK	7,49787
Cuba	Peso cubano	CUP	20,3703
Danimarca	Corona danese	DKK	7,45679
Dominica	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
Dominicana (Repubblica)	Peso dominicano	DOP	13,9792
Ecuador	Sucre	ECS	21747,0
Egitto	Lira egiziana	EGP	3,40020
El Salvador	Colon salvadoregno	SVC	7,74610
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	AED	3,25286
Eritrea	Nakfa	ERN	8,46534
Estonia	Corona Estonia	EEK	15,6466
Etiopia	Birr	ETB	7,35256
Falkland o Malvine (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	0,615576
Fiji	Dollaro Fiji	FJD	2,00772
Filippine	Peso filippino	PHP	44,2146
Gabon	Franco CFA	XAF	655,957
Gambia	Dalasi	GMD	13,0561
Georgia	Lari	GEL	1,79755
Ghana	Cedi	GHC	6242,74
Giamaica	Dollaro giamaicano	JMD	39,2411
Giappone	Yen giapponese	JPY	103,694
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	GIP	0,615576
Gibuti	Franco Gibuti	DJF	157,400
Giordania	Dinaro giordano	JOD	0,627762
Grecia	Dracma greca	GRD	340,406
Grenada	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
Guatemala	Quetzal	GTQ	6,91526
Guinea	Franco guineano	GNF	1648,94
Guinea Bissau	Franco CFA	XOF	655,957
Guinea Equatoriale	Franco CFA	XAF	655,957
Guyana	Dollaro Guyana	GYD	159,596
Haiti	Gourde	HTG	20,7969
Honduras	Lempira	HNL	13,5139
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	6,90747
India	Rupia indiana	INR	41,4167
Indonesia	Rupia indonesiana	IDR	8761,77
Iran	Rial iraniano	IRR	2280,56
Iraq	Dinaro iracheno	IQD	0,275774
Islanda	Corona Islanda	ISK	81,2014
Israele	Shekel	ILS	3,66048
Jugoslavia	Nuovo Dinaro jugoslavo	YUM	39,3006
Kazakistan	Tenge Kazakistan	KZT	128,569
Kenya	Scellino keniota	KES	69,4685
Kirghizistan	Som	KGS	43,0965
Kuwait	Dinaro Kuwait	KWD	0,271466
Laos	Kip	LAK	6727,54
Lesotho	Loti	LSL	6,94566
Lettonia	Lats	LVL	0,552360
Libano	Lira libanese	LBP	1334,62
Liberia	Dollaro Liberia	LRD	0,885667
Libia	Dinaro Libico	LYD	0,398548
Lituania	Litas	LTL	3,54285
Macao	Pataca	MOP	7,11388
Macedonia	Dinaro Macedonia	MKD	57,9660
Madagascar	Franco malgascio	MGF	5763,64
Malawi	Kwacha Malawi	MWK	67,0081
Malaysia	Ringgit	MYR	3,36455
Maldive	Rufiyaa	MVR	10,4056
Mali	Franco CFA	XOF	655,957
Malta	Lira maltese	MTL	0,400981
Marocco	Dirham Marocco	MAD	9,85529
Mauritania	Ouguiya	MRO	223,653
Mauritius	Rupia Mauritius	MUR	24,3277
Messico	Peso messicano	MXN	8,32169
Moldavia	Leu Moldavia	MDL	11,2107
Mongolia	Tugrik	MNT	969,040
Mozambico	Metical	MZM	16054,1
Myanmar (Birmania)	Kyat	MMK	5,53541
Namibia	Dollaro Namibia	NAD	6,94566
Nepal	Rupia nepalese	NPR	65,8810
Nicaragua	Cordoba Oro	NIO	11,4370
Niger	Franco CFA	XOF	655,957
Nigeria	Naira	NGN	96,6350
Norvegia	Corona norvegese	NOK	8,06794
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese	NZD	2,11511
Oman	Rial Oman	OMR	0,340848
Pakistan	Rupia pakistana	PKR	53,3549
Panama	Balboa	PAB	0,885667
Papua Nuova Guinea	Kina	PGK	2,78704
Paraguay	Guarani	PYG	3321,61
Perù	Nuevo Sol	PEN	3,11972
Polinesia francese	Franco C.F.P.	XPF	119,252
Polonia	Zloty	PLN	3,74124
Qatar	Riyal Qatar	QAR	3,22387
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna	GBP	0,615576
Romania	Leu	ROL	23821,8
Russia	Rublo Russia	RUB	25,3173
Rwanda	Franco Ruanda	RWF	347,909
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	SBD	4,21746
Samoa occidentali	Tala	WST	3,05593
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	SHP	0,615576
Sao Tome e Principe	Dobra	STD	3429,04
Senegal	Franco CFA	XOF	655,957
Seychelles	Rupia Seychelles	SCR	5,29878
Sierra Leone	Leone	SLL	1563,51
Singapore	Dollaro Singapore	SGD	1,56823
Siria	Lira siriana	SYP	39,8839
Slovacca (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	43,1857
Slovenia	Tallero Slovenia	SIT	214,993
Somalia	Scellino somalo	SOS	2320,44
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	LKR	76,7937
St. Lucia	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
St. Kittis e Nevis	Dollaro Caraibi est	XCD	2,38335
Stati Uniti	Dollaro USA	USD	0,885667
Sud Africa	Rand	ZAR	6,94566
Sudan	Dinaro sudanese	SDD	234,678
Suriname	Fiorino Suriname	SRG	846,022
Svezia	Corona svedese	SEK	8,93595
Svizzera	Franco Svizzero	CHF	1,52425
Swaziland	Lilangeni	SZL	6,94566
Tagikistan	Rublo Tagikistan	TJR	2003,68
Tagikistan	Somoni	TJS	2,08750
Taiwan	Dollaro Taiwan	TWD	28,6028
Tanzania	Scellino Tanzania	TZS	743,103
Thailandia	Baht	THB	38,9860
Togo	Franco CFA	XOF	655,957
Tonga Isola	Pa Anga	TOP	1,79187
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	5,58256
Tunisia	Dinaro tunisino	TND	1,27048
Turchia	Lira turca	TRL	844973
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	TMM	4605,19
Ucraina	Hryvnia	UAH	4,79522
Uganda	Scellino ugandese	UGX	1544,21
Ungheria	Forint ungherese	HUF	260,160
Uruguay	Peso uruguaiano	UYU	11,5491
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	UZS	252,324
Vanuatu	Vatu	VUV	127,360
Venezuela	Bolivar	VEB	638,838
Vietnam	Dong	VND	12533,0
Yemen (Repubblica)	Rial	YER	145,329
Zambia	Kwacha Zambia	ZMK	3211,93
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	ZWD	48,4094

01A11616

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2001.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per gli anni 2001 e 2002 per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

L'AMMINISTRATORE DELL'ANAS

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;

Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'art. 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Ente n. 17/2001 del 10 luglio 2001 con la quale sono stati confermati i criteri generali per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, stabiliti con provvedimento dell'Ente del 4 agosto 1998, e con la quale sono stati deliberati nel dettaglio i canoni da applicarsi per gli anni 2001 e 2002;

Considerato che sono trascorsi, senza alcuna presentazione di rilievi od osservazioni a questo Ente, i trenta giorni previsti dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; entro i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto al Ministero dei lavori pubblici), nell'esercizio della vigilanza governativa, può presentare rilievi od osservazioni;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, i canoni ed i corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, suddivise secondo le seguenti tipologie:

attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei;

accessi in genere;

pubblicità;

accessi ad impianti carburanti.

Sono così determinati:

per l'anno 2001 sono confermate tutte le tariffe di cui al precedente provvedimento ANAS del 21 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 - serie generale - del 27 settembre 2000;

per l'anno 2002 saranno applicate le seguenti tariffe:

1. per gli «Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle «D», «E», «F», «G», «H» ed «I» del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;

2. per gli «Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella «A» allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;

3. per gli «Accessi in genere», si applicano le tariffe previste dalle tabelle «B» e «B.1» allegate al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;

4. per la «Pubblicità» lungo strade statali, si applicano le tariffe previste dalla tabella «C» allegata al provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo prezziario è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2000, n. 226 - serie generale - con l'aggiunta della rivalutazione monetaria da agosto 1998 a maggio 2001;

5. per la «Pubblicità» all'interno delle aree di servizio di autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia a quanto applicato dalle società autostradali per le autostrade in concessione, si applicano le tariffe di cui alla tabella «E» allegata al presente provvedimento, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001, considerato che le tariffe di cui alla tabella «E», sono state elaborate dalle società autostradali prese in esame a giugno ed agosto del 1998 e per le stesse era previsto contrattualmente l'aggiornamento ISTAT allo scadere del triennio;

6. per la «Pubblicità temporanea», nell'ambito di impianti per la distribuzione carburanti lungo strade statali, connessa a campagne pubblicitarie promozionali a carattere nazionale, si applicano le tariffe previste dalla tabella «C» allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada («Ki») uguale a 3, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;

7. per la «Pubblicità temporanea», nell'ambito di aree di servizio lungo autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia al punto 5, si applicano le tariffe di cui alla tabella «E» allegata al presente provvedimento, con riduzione al mese e/o giorno e al metro quadrato della tariffa, con aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;

8. per gli «Accessi ad impianti carburanti» si applicano le tariffe previste dalla tabella «D» allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001, e con valore del coefficiente «At» rivalutato, secondo l'indice ISTAT, a maggio 2001.

Il valore di «At» per l'anno 2002 è pertanto di L. 3.986,325 al metro quadrato.

L'indice ISTAT da applicare a tutte le concessioni relative all'anno 2002, secondo la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è pertanto uguale a 1,0687.

Il coefficiente di maggiorazione «Ki» attinente all'importanza della strada, viene applicato, per tutte le tabelle che lo prevedono, secondo i valori di cui ai decreti ministeriali indicati in appendice.

Nei confronti delle Società fornitrici e distributrici di pubblici servizi (es.: acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) si provvederà, in sede di stipula delle convenzioni generali, ad applicare il concetto di redditività della concessione quantificandone l'importo per classi di potenzialità ed utilizzazione delle strutture.

Roma, 18 ottobre 2001

L'amministratore: D'ANGIOLINO

CANONI DI CONCESSIONE
Anno 2002

ELENCO TABELLE ALLEGATE

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998

Pose longitudinali e trasversali.

Attraversamenti.

Linee elettriche e di telecomunicazione.

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI DAL 21 AGOSTO 1998

Tabella «A» ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei).

CANONI PER LICENZE DI ACCESSI

Tabella «B» Accessi in genere.

Tabella «B.1» Accessi in genere (tabella tipologie).

CANONI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Tabella «C» Pubblicità su strade statali.

Tabella «C.1» Pubblicità temporanea su strade statali.

Tabella «E» Pubblicità aree di servizio autostradali.

Tabella «E.1» Pubblicità temporanea aree di servizio autostradali.

CANONI PER CONCESSIONI IMPIANTI CARBURANTI

Tabella «D» Impianti carburanti.

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998

*** Ognuno degli importi indicati nelle tabelle deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice istat agosto 1998 / maggio 2001)

POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI

Canoni per condutture di acqua potabile e di gas per uso domestico:

Canoni di concessione (Tabella «D» decreto ministeriale 23 marzo 1990 + maggiorazione 150%)	Per diametri nominali		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
Posa longitudinale per metro lineare	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 337,5 (Lire 135 + 150%)	Lire 525 (Lire 210 + 150%)
Posa trasversale per metro lineare	Lire 6.950 (Lire 2.780 + 150%)	Lire 13.912,5 (Lire 5.565 + 150%)	Lire 20.875 (Lire 8.350 + 150%)

Canoni per condutture di acqua per uso irriguo, acque di rifiuto e fognature:

Canoni di concessione (Tabella «E» decreto ministeriale 23 marzo 1990 + maggiorazione 150%)	Per diametri nominali		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
Posa longitudinale per metro lineare	Lire 87,5 (Lire 35 + 150%)	Lire 175 (Lire 70 + 150%)	Lire 250 (Lire 100 + 150%)
Posa trasversale per metro lineare	Lire 4.350 (Lire 1.740 + 150%)	Lire 8.700 (Lire 3.480 + 150%)	Lire 13.050 (Lire 5.220 + 150%)

Canoni per condotte di oli combustibili o gassosi o metanodotti:

Canoni di concessione (Tabella «F» decreto ministeriale 23 marzo 1990 + maggiorazione 150%)	Per diametri nominali		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
Posa longitudinale per metro lineare	Lire 875 (Lire 350 + 150%)	Lire 1.750 (Lire 700 + 150%)	Lire 2.600 (Lire 1.040 + 150%)
Posa trasversale per metro lineare	Lire 26.087,5 (Lire 10.435 + 150%)	Lire 52.162,5 (Lire 20.865 + 150%)	Lire 78.250 (Lire 31.300 + 150%)

Canoni per attraversamenti concessi prima del 21 agosto 1998 (segue)

ATTRAVERSAMENTI

Tab.	Tipo di concessione	Canone (D.M. 1990)	Canone + magg. 150%
1	2	3	4
A.2.1	Tariffa per concessione di attraversamento con funivie, teleferiche, seggiovie, ecc.		
	Per ogni attraversamento stradale, canone annuo	139.115	347.788
A.2.2	Concessione per attraversamenti con sovrappassi o sottopassi (opere d'arte) canone annuo per ogni metro di larghezza dell'opera di attraversamento misurata in retto.		
	a) con strade carrabili e ferrovie in concessione, per ml.	139.115	347.788
	b) per sovrappassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamento in genere di luce retta superiore a metri lineari 1, per metro lineare di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale	41.735	104.338
A.2.3	Canoni per linee di contatto per filobus e tramvie:		
	a) per linee di contatto e per ogni Km o frazione lungo la statale, se trattasi di linea semplice bifilare	83.470	208.675
	b) per linee di contatto e per ogni Km o frazione lungo la statale, se trattasi di linea a doppio filare	139.115	347.788
	c) per attraversamenti per ogni bifilare, per metro lineare	6.960	17.400
	d) per ogni sostegno infisso su proprietà stradale (D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248)		
	linea a bassa tensione (L. 300 × 6,9558 = L. 2.086,74)	2.087	5.218
	linea ad alta tensione (L. 500 × 6,9558 = L. 3.477,90)	3.478	8.695

Canoni per attraversamenti concessi prima del 21 agosto 1998 (segue)

LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Tab.	Tipo di concessione	Canone (D.P.R. 1248)	Canone (D.M. 1990)	Canone + magg. 150%
1	2	3	4	5
A.3.1	LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE			
	A) ad alta tensione, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	1) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17
	2) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	6	41,73	104,34
	B) ad alta tensione, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	3) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43
	4) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	300	2.086,74	5.216,85
	C) a bassa tensione, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:			
	5) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	2,50	17,39	43,47
	6) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	3	20,87	52,17
	D) a bassa tensione, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:			
	7) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	75	521,69	1.304,21
	8) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	150	1.043,37	2.608,43
A.3.2	LINEE ELETTRICHE AEREE			
	A) ad alta tensione			
	1) per ogni attraversamento con sostegni semplici	500	3.477,90	8.694,75
	2) per ogni attraversamento con sostegni doppi	1000	6.955,80	17.389,50
	B) a bassa tensione			
	3) per ogni attraversamento con sostegni semplici	300	2.086,74	5.216,85
	4) per ogni attraversamento con sostegni doppi	600	4.173,48	10.433,70
A.3.3	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
	A) per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza	300	2.086,74	5.216,85
	B) per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada	100	695,58	1.738,95
	C) per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale	800	5.564,64	13.911,60

---

1. Qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui al punto A.3.2 per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.

2. Debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.

3. Nel caso che gli impianti di cui ai punti A.3.1 ed A.3.2 (linee elettriche sotterranee e linee elettriche aeree) appartengano a pubbliche amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50%. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui al punto A.3.3 (impianti di pubblica illuminazione) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche amministrazioni.

4. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati, ai fini dei canoni di concessione, alle linee elettriche.

N.B.: Il canone di cui alla colonna 4 si ottiene moltiplicando la tariffa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1948, n. 1248 per il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 6,9558 previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 23 marzo 1990.

TABELLA «A»

ATTRAVERSAMENTI

TRASVERSALI E LONGITUDINALI, SOTTERRANEI ED AEREI

Formula per la determinazione del canone di concessione:
C = [(Ct × La × Tp × Ku × Ko × Kt) × i × Ki] + {(V × La)× [0,003 + (0,002 × Kt)]}

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in L. 10.000 al metro quadrato).

La = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.

Tp = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).

Ku = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:

Ku=1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;

Ku=2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;

Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;

Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.

Ko = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:

Ko = 2 se vengono utilizzate;

Ko = 1 se non vengono utilizzate.

Kt = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo:

Kt = 12.

i = 0,05 è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che va ragguagliato all'interesse sui capitali.

V = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal concessionario.

0,003 = (1,5% × 20%) prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del concessionario per manutenzione e sorveglianza.

0,002 = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰: del valore dell'opera da realizzare dal concessionario.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi «appendice»).

***L'importo finale ottenuto deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

TABELLA «B»

ACCESSI IN GENERE

Formula per la determinazione del canone di concessione:
C = [(Ct × La) × i × Ka] × Ki

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in L. 10.000 al metro quadrato).

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.

i = 0,05 è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che và ragguagliato all'interesse sui capitali.

Ka = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi «appendice»).

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1ª, 2ª e 3ª colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1990) ed il prodotto [Ct × (La = metri 1)] × i, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4ª colonna è riportato il Ka.

Nella 5ª colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

*** L'importo finale ottenuto deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

TABELLA «B.1»

ACCESSI IN GENERE

Tab.	Tipo di concessione	(Ct× 1) × 0,05	Ka	Canone
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	10	15.000
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	15	22.500
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	30	45.000
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	#	1,500	22.500
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	#	1,500	33.750
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	#	1,500	67.500
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	20	10.000
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	40	20.000
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	60	30.000
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	70	35.000
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	90	45.000
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	140	70.000
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	500	10	5.000
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso	500	100	50.000
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00.	500	50	25.000
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	500	160	80.000
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi.	500	200	100.000
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,800

Tabella «C»

PUBBLICITÀ LUNGO O IN VISTA DI STRADE STATALI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Kl)$$

dove:

Cv = canone base=L/mq 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS=L. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti=L/mq 10.000;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14 giugno 1965 e seguenti - vedi «appendice»).

*** L'importo finale ottenuto deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

TABELLA «C.1»

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU IMPIANTI CARBURANTI LUNGO STRADE STATALI

1.1) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in mesi e per ciascun mese:

$$C\ (mq/mese) = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Kl)\} : 12 \times N \times S$$

dove:

Cv = canone base=L/mq 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS=L. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti=L/mq 10.000;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14 giugno 1965 e seguenti);

N = numero dei mesi rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni mese di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;

Kl = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = 3 valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1; Ki massimo = 5);

sarà pari a: $[(15.000 + 10.000) \times 3] : 12$ = L. 6.250 metro quadrato/ mese di esposizione.

1.2) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in giorni e per ciascun giorno:

$$C\ (mq/giorno) = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Kl)\} : 365 \times G \times S$$

dove:

Cv = canone base=L/mq 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS=L. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti=L/mq 10.000;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14 giugno 1965 e seguenti);

G = numero dei giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;

S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni giorno di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;

Kl = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;

Ki = 3 valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);

sarà pari a: $[(15.000 + 10.000) \times 3] : 365$ = L. 205,479 = L. 205 metro quadrato/giorno di esposizione.

*** L'importo finale ottenuto deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

Tabella «E»

PUBBLICITÀ SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

Si considerano, in analogia a quanto praticato dalla Società autostrade S.p.a., tre classi di importi, a seconda dell'importanza dell'area di servizio;

L'importanza dell'area di servizio è determinata dal volume di veicoli attraversante in media l'autostrada e quindi anche le relative aree di servizio;

Le classi di canone sono:

1. L. 2.500.000 (fino a circa un milione di transiti di persone/anno);

2. L. 5.600.000 (fino a circa due milioni di transiti di persone/anno);

3. L. 7.200.000 (oltre due milioni di transiti di persone/anno).

Gli importi di cui sopra sono riferiti ad un anno solare e per un cartello pubblicitario fisso (autorizzazione di durata triennale ex art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) della dimensione di 18 metri quadrati;

*** L'importo finale ottenuto, applicando la rispettiva classe di canone, deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

CLASSI DI CANONE AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

G.R.A.: classe 3;

Autostrada Roma-Fiumicino: classe 3;

Autostrada Salerno-Reggio Calabria: classe 2;

Autostrada Palermo-Catania: classe 2.

TABELLA «E.1»

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

Area di classe 1:

canone al giorno per metro quadrato: L. 380;

canone al mese per metro quadrato: L. 11.570.

Area di classe 2:

canone al giorno per metro quadrato: L. 850;

canone al mese per metro quadrato: L. 25.925.

Area di classe 3:

canone al giorno per metro quadrato: L. 1.095;

canone al mese per metro quadrato: L. 33.300.

*** L'importo finale ottenuto, applicando la rispettiva classe di canone, deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

TABELLA «D»

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

Cb = canone base di accesso:

Cb = (Ct × La) × i × Ka con Ka = 80 ed i = 0,05;

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in L. 10.000 al metro quadrato);

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari;

Cb = (10.000 × La) × 0,05 ×80=L/ml 40.000.

Cb.1 = Fronte impianto da m 25 (accessi m 7,50 × 2)=L. 600.000 ;

Cb.2 = Fronte impianto da m 30 (accessi m 10,00 × 2)=L. 800.000;

Cb.3 = Fronte impianto da m 60 (accessi m 15,00 × 2)=L. 1.200.000.

At = affitto terreno di proprietà ANAS, che la ditta o società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

(Indice ISTAT 14 giugno 1965/31 maggio 2001 =15,9453).

At 2002 = L. 250 × 15,9453 = L. 3.986,325 per metro quadrato.

Ks = Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1965.

Ks.01 = assenza di servizi annessi = 1;

Ks.02 = servizio bar = 1,1;

Ks.03 = servizio ristorante = 1,2;

Ks.04 = servizio albergo = 1,4;

Ks.05 = servizio bar, ristorante = 1,25;

Ks.06 = servizio bar, albergo = 1,45;

Ks.07 = servizio ristorante, albergo = 1,50;

Ks.08 = servizio bar, ristorante, albergo = 1,55.

Ki = Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 14 giugno 1965 e decreti ministeriali seguenti.

N.B. Per gli impianti carburanti in fregio a strade statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come «canone base» il Cb.3 par a L. 1.200.000.

*** L'importo finale ottenuto deve essere moltiplicato per 1,0687 (indice ISTAT agosto 1998/maggio 2001).

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

....

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI

Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lato:	Località:	Comune:	Provincia: ......

DITTA O SOCIETÀ

Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico	Cap	città	prov.
Dati Fiscali	CODICE FISCALE:			PARTITA IVA:	

ANNO 2002

CANONE ANNUO COMPLESSIVO		
CANONE ACCESSI:	IMPORTO LIRE	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS arrotondato alle cento lire superiori :	IMPORTO LIRE	
Moltiplicato per 1,0687 (ind. ISTAT AG.1998/ MAGGIO 2001) LIRE		
	IVA 20%	
	IMPORTO COMPLESSIVO LIRE	

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)	IMPORTO COMPLESSIVO
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	£. 40.000	ml. 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	£. 40.000	ml. 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. ...., di cui: • Primo accesso m. .... • Aiuola spartitraffico m. .... • Secondo accesso m. .... ***Larghezza totale accessi*** m.	£. 40.000	ml.	
	IMPORTO LIRE			
2	Coefficiente di maggiorazione "**Ks**" relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
	IMPORTO LIRE			
3	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada			
	CANONE ACCESSI: **IMPORTO LIRE**			

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno **2002**, al metro quadrato:		£/mq 3.986,325
SUPERFICIE OCCUPATA mq.		
	IMPORTO LIRE	
1	Coefficiente di maggiorazione "**Ki**" relativo all'importanza della strada	
	CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: **IMPORTO LIRE**	
	Arrotondamento alle cento lire superiori: **IMPORTO LIRE**	

PREZZARIO 2002

NUOVI CANONI PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE STATALI

TABELLA 1

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	0	15.000	0	15.000	22.500	30.000	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000
mq 2	30.000	0	0	30.000	0	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000
mq 3	45.000	0	0	45.000	0	45.000	67.500	90.000	112.500	135.000	157.500	180.000	202.500	225.000
mq 4	60.000	0	0	60.000	0	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000
mq 5	75.000	0	0	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 6	90.000	0	0	90.000	0	90.000	135.000	180.000	225.000	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000

TABELLA 2

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	50.000	65.000	0	65.000	97.500	130.000	162.500	195.000	227.500	260.000	292.500	325.000
mq 2	30.000	0	50.000	80.000	0	80.000	120.000	160.000	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000	400.000
mq 3	45.000	0	50.000	95.000	0	95.000	142.500	190.000	237.500	285.000	332.500	380.000	427.500	475.000
mq 4	60.000	0	50.000	110.000	0	110.000	165.000	220.000	275.000	330.000	385.000	440.000	495.000	550.000
mq 5	75.000	0	50.000	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 6	90.000	0	50.000	140.000	0	140.000	210.000	280.000	350.000	420.000	490.000	560.000	630.000	700.000

TABELLA 3

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	0	15.000	1,5	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000	82.500	90.000	97.500
mq 2	30.000	0	0	30.000	1,5	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000	165.000	180.000	195.000
mq 3	45.000	0	0	45.000	1,5	112.500	135.000	157.500	180.000	202.500	225.000	247.500	270.000	292.500
mq 4	60.000	0	0	60.000	1,5	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	390.000
mq 5	75.000	0	0	75.000	1,5	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000	412.500	450.000	487.500
mq 6	90.000	0	0	90.000	1,5	225.000	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000	495.000	540.000	585.000

TABELLA 4

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	50.000	65.000	1,5	87.500	120.000	152.500	185.000	217.500	250.000	282.500	315.000	347.500
mq 2	30.000	0	50.000	80.000	1,5	125.000	165.000	205.000	245.000	285.000	325.000	365.000	405.000	445.000
mq 3	45.000	0	50.000	95.000	1,5	162.500	210.000	257.500	305.000	352.500	400.000	447.500	495.000	542.500
mq 4	60.000	0	50.000	110.000	1,5	200.000	255.000	310.000	365.000	420.000	475.000	530.000	585.000	640.000
mq 5	75.000	0	50.000	125.000	1,5	237.500	300.000	362.500	425.000	487.500	550.000	612.500	675.000	737.500
mq 6	90.000	0	50.000	140.000	1,5	275.000	345.000	415.000	485.000	555.000	625.000	695.000	765.000	835.000

TABELLA 5

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	0	25.000	0	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
mq 2	30.000	20.000	0	50.000	0	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
mq 3	45.000	30.000	0	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 4	60.000	40.000	0	100.000	0	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
mq 5	75.000	50.000	0	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 6	90.000	60.000	0	150.000	0	150.000	225.000	300.000	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000

TABELLA 6

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	50.000	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 2	30.000	20.000	50.000	100.000	0	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
mq 3	45.000	30.000	50.000	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 4	60.000	40.000	50.000	150.000	0	150.000	225.000	300.000	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000
mq 5	75.000	50.000	50.000	175.000	0	175.000	262.500	350.000	437.500	525.000	612.500	700.000	787.500	875.000
mq 6	90.000	60.000	50.000	200.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000

TABELLA 7

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	0	25.000	1,5	47.500	60.000	72.500	85.000	97.500	110.000	122.500	135.000	147.500
mq 2	30.000	20.000	0	50.000	1,5	95.000	120.000	145.000	170.000	195.000	220.000	245.000	270.000	295.000
mq 3	45.000	30.000	0	75.000	1,5	142.500	180.000	217.500	255.000	292.500	330.000	367.500	405.000	442.500
mq 4	60.000	40.000	0	100.000	1,5	190.000	240.000	290.000	340.000	390.000	440.000	490.000	540.000	590.000
mq 5	75.000	50.000	0	125.000	1,5	237.500	300.000	362.500	425.000	487.500	550.000	612.500	675.000	737.500
mq 6	90.000	60.000	0	150.000	1,5	285.000	360.000	435.000	510.000	585.000	660.000	735.000	810.000	885.000

Tabella 8

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	50.000	75.000	1,5	97.500	135.000	172.500	210.000	247.500	285.000	322.500	360.000	397.500
mq 2	30.000	20.000	50.000	100.000	1,5	145.000	195.000	245.000	295.000	345.000	395.000	445.000	495.000	545.000
mq 3	45.000	30.000	50.000	125.000	1,5	192.500	255.000	317.500	380.000	442.500	505.000	567.500	630.000	692.500
mq 4	60.000	40.000	50.000	150.000	1,5	240.000	315.000	390.000	465.000	540.000	615.000	690.000	765.000	840.000
mq 5	75.000	50.000	50.000	175.000	1,5	287.500	375.000	462.500	550.000	637.500	725.000	812.500	900.000	987.500
mq 6	90.000	60.000	50.000	200.000	1,5	335.000	435.000	535.000	635.000	735.000	835.000	935.000	1.035.000	1.135.000

TABELLA 9

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	0	15.000	0	15.000	22.500	30.000	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000
mq 2	30.000	0	0	30.000	0	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000
mq 3	45.000	0	0	45.000	0	45.000	67.500	90.000	112.500	135.000	157.500	180.000	202.500	225.000
mq 4	60.000	0	0	60.000	0	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000
mq 5	75.000	0	0	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 6	90.000	0	0	90.000	0	90.000	135.000	180.000	225.000	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000
mq 7	105.000	0	0	105.000	0	105.000	157.500	210.000	262.500	315.000	367.500	420.000	472.500	525.000
mq 8	120.000	0	0	120.000	0	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000
mq 9	135.000	0	0	135.000	0	135.000	202.500	270.000	337.500	405.000	472.500	540.000	607.500	675.000
mq 10	150.000	0	0	150.000	0	150.000	225.000	300.000	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000
mq 11	165.000	0	0	165.000	0	165.000	247.500	330.000	412.500	495.000	577.500	660.000	742.500	825.000
mq 12	180.000	0	0	180.000	0	180.000	270.000	360.000	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000

TABELLA 10

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)

CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	50.000	65.000	0	65.000	97.500	130.000	162.500	195.000	227.500	260.000	292.500	325.000
mq 2	30.000	0	50.000	80.000	0	80.000	120.000	160.000	200.000	240.000	280.000	320.000	360.000	400.000
mq 3	45.000	0	50.000	95.000	0	95.000	142.500	190.000	237.500	285.000	332.500	380.000	427.500	475.000
mq 4	60.000	0	50.000	110.000	0	110.000	165.000	220.000	275.000	330.000	385.000	440.000	495.000	550.000
mq 5	75.000	0	50.000	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 6	90.000	0	50.000	140.000	0	140.000	210.000	280.000	350.000	420.000	490.000	560.000	630.000	700.000
mq 7	105.000	0	50.000	155.000	0	155.000	232.500	310.000	387.500	465.000	542.500	620.000	697.500	775.000
mq 8	120.000	0	50.000	170.000	0	170.000	255.000	340.000	425.000	510.000	595.000	680.000	765.000	850.000
mq 9	135.000	0	50.000	185.000	0	185.000	277.500	370.000	462.500	555.000	647.500	740.000	832.500	925.000
mq 10	150.000	0	50.000	200.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
mq 11	165.000	0	50.000	215.000	0	215.000	322.500	430.000	537.500	645.000	752.500	860.000	967.500	1.075.000
mq 12	180.000	0	50.000	230.000	0	230.000	345.000	460.000	575.000	690.000	805.000	920.000	1.035.000	1.150.000

TABELLA 11

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)

SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	0	15.000	1,5	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000	82.500	90.000	97.500
mq 2	30.000	0	0	30.000	1,5	75.000	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000	165.000	180.000	195.000
mq 3	45.000	0	0	45.000	1,5	112.500	135.000	157.500	180.000	202.500	225.000	247.500	270.000	292.500
mq 4	60.000	0	0	60.000	1,5	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	390.000
mq 5	75.000	0	0	75.000	1,5	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000	412.500	450.000	487.500
mq 6	90.000	0	0	90.000	1,5	225.000	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000	495.000	540.000	585.000
mq 7	105.000	0	0	105.000	1,5	262.500	315.000	367.500	420.000	472.500	525.000	577.500	630.000	682.500
mq 8	120.000	0	0	120.000	1,5	300.000	360.000	420.000	480.000	540.000	600.000	660.000	720.000	780.000
mq 9	135.000	0	0	135.000	1,5	337.500	405.000	472.500	540.000	607.500	675.000	742.500	810.000	877.500
mq 10	150.000	0	0	150.000	1,5	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000	825.000	900.000	975.000
mq 11	165.000	0	0	165.000	1,5	412.500	495.000	577.500	660.000	742.500	825.000	907.500	990.000	1.072.500
mq 12	180.000	0	0	180.000	1,5	450.000	540.000	630.000	720.000	810.000	900.000	990.000	1.080.000	1.170.000

TABELLA 12

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	0	50.000	65.000	1,5	87.500	120.000	152.500	185.000	217.500	250.000	282.500	315.000	347.500
mq 2	30.000	0	50.000	80.000	1,5	125.000	165.000	205.000	245.000	285.000	325.000	365.000	405.000	445.000
mq 3	45.000	0	50.000	95.000	1,5	162.500	210.000	257.500	305.000	352.500	400.000	447.500	495.000	542.500
mq 4	60.000	0	50.000	110.000	1,5	200.000	255.000	310.000	365.000	420.000	475.000	530.000	585.000	640.000
mq 5	75.000	0	50.000	125.000	1,5	237.500	300.000	362.500	425.000	487.500	550.000	612.500	675.000	737.500
mq 6	90.000	0	50.000	140.000	1,5	275.000	345.000	415.000	485.000	555.000	625.000	695.000	765.000	835.000
mq 7	105.000	0	50.000	155.000	1,5	312.500	390.000	467.500	545.000	622.500	700.000	777.500	855.000	932.500
mq 8	120.000	0	50.000	170.000	1,5	350.000	435.000	520.000	605.000	690.000	775.000	860.000	945.000	1.030.000
mq 9	135.000	0	50.000	185.000	1,5	387.500	480.000	572.500	665.000	757.500	850.000	942.500	1.035.000	1.127.500
mq 10	150.000	0	50.000	200.000	1,5	425.000	525.000	625.000	725.000	825.000	925.000	1.025.000	1.125.000	1.225.000
mq 11	165.000	0	50.000	215.000	1,5	462.500	570.000	677.500	785.000	892.500	1.000.000	1.107.500	1.215.000	1.322.500
mq 12	180.000	0	50.000	230.000	1,5	500.000	615.000	730.000	845.000	960.000	1.075.000	1.190.000	1.305.000	1.420.000

TABELLA 13

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl (lire)	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	0	25.000	0	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
mq 2	30.000	20.000	0	50.000	0	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
mq 3	45.000	30.000	0	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 4	60.000	40.000	0	100.000	0	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
mq 5	75.000	50.000	0	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 6	90.000	60.000	0	150.000	0	150.000	225.000	300.000	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000
mq 7	105.000	70.000	0	175.000	0	175.000	262.500	350.000	437.500	525.000	612.500	700.000	787.500	875.000
mq 8	120.000	80.000	0	200.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
mq 9	135.000	90.000	0	225.000	0	225.000	337.500	450.000	562.500	675.000	787.500	900.000	1.012.500	1.125.000
mq 10	150.000	100.000	0	250.000	0	250.000	375.000	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000
mq 11	165.000	110.000	0	275.000	0	275.000	412.500	550.000	687.500	825.000	962.500	1.100.000	1.237.500	1.375.000
mq 12	180.000	120.000	0	300.000	0	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000

TABELLA 14

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl (lire)	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	50.000	75.000	0	75.000	112.500	150.000	187.500	225.000	262.500	300.000	337.500	375.000
mq 2	30.000	20.000	50.000	100.000	0	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
mq 3	45.000	30.000	50.000	125.000	0	125.000	187.500	250.000	312.500	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
mq 4	60.000	40.000	50.000	150.000	0	150.000	225.000	300.000	375.000	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000
mq 5	75.000	50.000	50.000	175.000	0	175.000	262.500	350.000	437.500	525.000	612.500	700.000	787.500	875.000
mq 6	90.000	60.000	50.000	200.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
mq 7	105.000	70.000	50.000	225.000	0	225.000	337.500	450.000	562.500	675.000	787.500	900.000	1.012.500	1.125.000
mq 8	120.000	80.000	50.000	250.000	0	250.000	375.000	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000
mq 9	135.000	90.000	50.000	275.000	0	275.000	412.500	550.000	687.500	825.000	962.500	1.100.000	1.237.500	1.375.000
mq 10	150.000	100.000	50.000	300.000	0	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
mq 11	165.000	110.000	50.000	325.000	0	325.000	487.500	650.000	812.500	975.000	1.137.500	1.300.000	1.462.500	1.625.000
mq 12	180.000	120.000	50.000	350.000	0	350.000	525.000	700.000	875.000	1.050.000	1.225.000	1.400.000	1.575.000	1.750.000

TABELLA 15

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl (lire)	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	0	25.000	1,5	47.500	60.000	72.500	85.000	97.500	110.000	122.500	135.000	147.500
mq 2	30.000	20.000	0	50.000	1,5	95.000	120.000	145.000	170.000	195.000	220.000	245.000	270.000	295.000
mq 3	45.000	30.000	0	75.000	1,5	142.500	180.000	217.500	255.000	292.500	330.000	367.500	405.000	442.500
mq 4	60.000	40.000	0	100.000	1,5	190.000	240.000	290.000	340.000	390.000	440.000	490.000	540.000	590.000
mq 5	75.000	50.000	0	125.000	1,5	237.500	300.000	362.500	425.000	487.500	550.000	612.500	675.000	737.500
mq 6	90.000	60.000	0	150.000	1,5	285.000	360.000	435.000	510.000	585.000	660.000	735.000	810.000	885.000
mq 7	105.000	70.000	0	175.000	1,5	332.500	420.000	507.500	595.000	682.500	770.000	857.500	945.000	1.032.500
mq 8	120.000	80.000	0	200.000	1,5	380.000	480.000	580.000	680.000	780.000	880.000	980.000	1.080.000	1.180.000
mq 9	135.000	90.000	0	225.000	1,5	427.500	540.000	652.500	765.000	877.500	990.000	1.102.500	1.215.000	1.327.500
mq 10	150.000	100.000	0	250.000	1,5	475.000	600.000	725.000	850.000	975.000	1.100.000	1.225.000	1.350.000	1.475.000
mq 11	165.000	110.000	0	275.000	1,5	522.500	660.000	797.500	935.000	1.072.500	1.210.000	1.347.500	1.485.000	1.622.500
mq 12	180.000	120.000	0	300.000	1,5	570.000	720.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.320.000	1.470.000	1.620.000	1.770.000

TABELLA 16

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	Cv = (15.000 x mq) (lire)	Mc = (10.000 x mq) (lire)	Ms = (50.000) (lire)	Cv + Mc + Ms (lire)	Kl (lire)	Ki = 1 (lire)	Ki = 1,5 (lire)	Ki = 2 (lire)	Ki = 2,5 (lire)	Ki = 3 (lire)	Ki = 3,5 (lire)	Ki = 4 (lire)	Ki = 4,5 (lire)	Ki = 5 (lire)
mq 1	15.000	10.000	50.000	75.000	1,5	97.500	135.000	172.500	210.000	247.500	285.000	322.500	360.000	397.500
mq 2	30.000	20.000	50.000	100.000	1,5	145.000	195.000	245.000	295.000	345.000	395.000	445.000	495.000	545.000
mq 3	45.000	30.000	50.000	125.000	1,5	192.500	255.000	317.500	380.000	442.500	505.000	567.500	630.000	692.500
mq 4	60.000	40.000	50.000	150.000	1,5	240.000	315.000	390.000	465.000	540.000	615.000	690.000	765.000	840.000
mq 5	75.000	50.000	50.000	175.000	1,5	287.500	375.000	462.500	550.000	637.500	725.000	812.500	900.000	987.500
mq 6	90.000	60.000	50.000	200.000	1,5	335.000	435.000	535.000	635.000	735.000	835.000	935.000	1.035.000	1.135.000
mq 7	105.000	70.000	50.000	225.000	1,5	382.500	495.000	607.500	720.000	832.500	945.000	1.057.500	1.170.000	1.282.500
mq 8	120.000	80.000	50.000	250.000	1,5	430.000	555.000	680.000	805.000	930.000	1.055.000	1.180.000	1.305.000	1.430.000
mq 9	135.000	90.000	50.000	275.000	1,5	477.500	615.000	752.500	890.000	1.027.500	1.165.000	1.302.500	1.440.000	1.577.500
mq 10	150.000	100.000	50.000	300.000	1,5	525.000	675.000	825.000	975.000	1.125.000	1.275.000	1.425.000	1.575.000	1.725.000
mq 11	165.000	110.000	50.000	325.000	1,5	572.500	735.000	897.500	1.060.000	1.222.500	1.385.000	1.547.500	1.710.000	1.872.500
mq 12	180.000	120.000	50.000	350.000	1,5	620.000	795.000	970.000	1.145.000	1.320.000	1.495.000	1.670.000	1.845.000	2.020.000

«APPENDICE»

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI

RIPORTANTI I COEFFICIENTI « KI » DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI

(EX COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE «B»)

1) - Decreto Ministeriale 14 giugno 1965
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 181 in data 21 luglio 1965).

2) - Decreto Ministeriale 22 novembre 1966
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 318 in data 19 dicembre 1966).

3) - Decreto Ministeriale 20 aprile 1969
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 116 in data 7 maggio 1969).

4) - Decreto Ministeriale 30 ottobre 1970
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 288 in data 13 novembre 1970).

5) - Decreto Ministeriale 16 aprile 1973
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 159 in data 23 giugno 1973).

6) - Decreto Ministeriale 3 agosto 1979
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 275 in data 8 ottobre 1979).

7) - Decreto Ministeriale 28 dicembre 1990
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.
(*Gazzetta Ufficiale* n. 58 in data 9 marzo 1991).

01A11617

REGIONE SICILIA

DECRETO 11 ottobre 2001.

Modifiche al piano territoriale paesistico di Pantelleria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEI BENI
CULTURALI AMBIENTALI ED E.P.

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

Visto il D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000, con il quale sono state apportate correzioni al testo delle norme di attuazione del P.T.P.;

Vista la sentenza n. 1097/01 del 9 febbraio 2001, con la quale il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, pronunziandosi sul ricorso n. 1484/98, ha disposto il parziale annullamento dell'art. 44, lettera *a)*, delle norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria, nella parte in cui recita «e di pertinenze di limitate dimensioni»;

Ritenuto in adempimento al superiore aggiudicato, di dovere conseguentemente modificare il testo dell'art. 44, lettera *a)*, delle norme di attuazione del P.T.P di Pantelleria;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, è cancellata la dizione «o di pertinenze di limitate dimensioni».

Art. 2.

Le norme di attuazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria così come approvato con il D.A. n. 8102/97 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 14 febbraio 1998 e corrette con il D.A. n. 6614/00 restano conformemente modificate.

Art. 3.

È integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, approvato con D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 14 febbraio 1998 nonché la sua vigenza ed efficacia, ferma restando la correzione sopra apportata.

Art. 4.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 142, primo comma, del testo unico n. 490/99, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia contenente il presente decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Pantelleria, perché venga depositata presso gli uffici del comune, ove gli interessati potranno prenderne visione.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 11 ottobre 2001

Il dirigente generale: GRADO

01A11532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9005
Yen giapponese	109,94
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,62100
Corona svedese	9,4742
Franco svizzero	1,4738
Corona islandese	93,88
Corona norvegese	7,9680
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57403
Corona ceca	33,547
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,00
Litas lituano	3,6004
Lat lettone	0,5596
Lira maltese	0,4035
Zloty polacco	3,6880
Leu romeno	27767
Tallero sloveno	220,0893
Corona slovacca	43,628
Lira turca	1443000
Dollaro australiano	1,7833
Dollaro canadese	1,4199
Dollaro di Hong Kong	7,0238
Dollaro neozelandese	2,1717
Dollaro di Singapore	1,6497
Won sudcoreano	1164,35
Rand sudafricano	8,4080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11903

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Caciocavallo Silano», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, con sede in Cosenza alla via degli Stadi, 90.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione D.O.P. «Caciocavallo Silano» D.O.P. riguarda l'ampliamento della zona geografica di provenienza del latte, di trasformazione ed elaborazione del formaggio, con l'inserimento di alcuni comuni, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e marchiatura dello stesso formaggio.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto e migliora la tracciabilità e l'identificabilità sul mercato del formaggio D.O.P. «Caciocavallo Silano».

Considerato, altresì, che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate.

Considerato che il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo Silano», trasmesso alla Commissione U.E. per la registrazione, è il testo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 196 del 21 agosto 1993, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Modifiche proposte al disciplinare di produzione della D.O.P. «Caciocavallo Silano»:

Art. 2.

Regione Calabria:

dopo «Provincia di Catanzaro», aggiunta di «Provincia di Crotone e provincia di Vibo Valentia»; zona dell'Alto Crotonese e del Marchesato: dopo «Cerenzia», aggiunta di «Cirò». Provincia di Cosenza: zona del Ferro e dello Sparviero: dopo «Cerchiara di Calabria», aggiunta di «Cassano allo Jonio»; zona del Pollino: aggiunta di «Frascineto» prima di «Castrovillari».

Regione Campania:

Provincia di Benevento: dopo «Baselice», aggiunta di «Benevento»; dopo «Cautano», aggiunta di «Ceppaloni».

Regione Puglia:

Provincia di Foggia zona del Gargano: aggiunta di «Manfredonia, San Paolo di Civitate», prima di «Apricena».

Regione Basilicata:

Provincia di Matera dopo «Accettura», aggiunta di «Bernalda»; dopo «Irsina», aggiunta di «Matera»; dopo «Oliveto Lucano», aggiunta di «Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella»; dopo «Salandra», aggiunta di «Scanzano Jonico».

Art. 3.

Comma 1 - dopo «.... prodotto esclusivamente con latte di vacca», aggiunta di «intero, che è consentito termizzare fino a 58° C per 30", di non più di quattro munte consecutive dei due giorni precedenti a quello della trasformazione»;

lettera *A)*:

dopo « ... usando caglio in pasta di vitello o di capretto», aggiunta di «È consentito l'impiego di siero innesto naturale preparato nello stesso ambiente di trasformazione del latte»;

dopo «... immergendo la parte velocemente in acqua bollente», aggiunta di «alla temperatura di 80°/85° C»;

All'ultimo capoverso:

«La durata minima del periodo di stagionatura è di» anziché «15 giorni», leggi «30 giorni».

lettera *D)* crosta:

dopo «.... collocate in relazione alle modalità di legatura», aggiunta di «È consentito l'utilizzo di trattamenti delle forme, superficiali, esterni e trasparenti, privi di coloranti con il rispetto del colore della crosta».

Art. 5.

Si modifica integralmente il testo dell'articolo così di seguito formulato:

«All'atto della sua immissione al consumo del formaggio a denominazione d'origine protetta "Caciocavallo Silano" deve recare impresso termicamente, su ogni forma, con figurazione lineare o puntiforme, il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito dal Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, previa autorizzazione alla vigilanza, ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Tale contrassegno, nel colore - Pantone 348 CVC, unitamente agli estremi del Regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa ed al numero di identificazione, attribuito al singolo produttore, di cui al precedente comma, dovrà essere stampigliato sulle etichette apposte ad ogni singola forma».

ALLEGATO *A*

L'allegato *A*, parte integrante del disciplinare di produzione, è così modificato:

Anzichè:

Vedi

01A11336

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione ai comunicati concernenti l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto.

Il presente comunicato integra i comunicati concernenti l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto e rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2001, n. 214 del 20 agosto 2001 e n. 202 del 31 agosto 2001.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», in tema di prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione:

1) l'elenco dei medicinali pubblicato con i comunicati precedentemente citati è integrato dall'elenco delle confezioni di cui all'allegato n. 1) «confezioni autorizzate successivamente al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2001» ed è modificato con gli aggiornamenti dei prezzi relativi ai medicinali di cui all'allegato n. 2) del presente comunicato;

2) l'elenco dei medicinali di cui sopra è, inoltre, integrato dai medicinali a base dei principi attivi e nelle formulazioni indicate nell'allegato n. 3);

3) le aziende titolari dei medicinali a base dei principi attivi e nelle formulazioni indicate nell'allegato n. 3) sono tenute a comunicare al competente CIPE (Ufficio sorveglianza prezzi) eventuali riduzioni di prezzo conformemente alla normativa vigente e alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio IV Autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali - Viale della Civiltà Romana n. 7 - 00144 Roma, la certificazione relativa alla situazione brevettuale ed eventuali comunicazioni tecniche;

4) all'elenco dei medicinali così integrato e modificato si applicano, a partire dal 1° novembre 2001, le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».

L'elenco completo dei medicinali sarà reso disponibile integralmente a partire dal 1° novembre 2001 sul sito internet di questa direzione generale: www.sanita.it/farmaci.

ALLEGATO 1

CONFEZIONI AUTORIZZATE SUCCESSIVAMENTE AL COMUNICATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 202 DEL 31 AGOSTO 2001

AIC	TIPO	Farmaco	Confezione	Produttore	ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento	Classe	Nota	Prezzo
34610028		GENICLOR	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	J01DA08	Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	A		
34619015		BACTIGRAM	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	J01DA08	Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	A		
35071012		RENBIOCID	"POLVERE LIOFILIZZATA PER USO INIETTABILE" FLACONE 1 G + FIALA SOLVENTE 2,5 ML	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A	55	
35048014		ULTRACIF	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO IM" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A	55	
33943022		VORACLOR	"8 G/100 ML SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	LA.FA.RE. S.R.L.	J05AB01	Aciclovir	100 ML 8% - USO ORALE	A	84	
34062024	G	ACICLOVIR	"400 MG COMPRESSE SOLUBILI" 25 COMPRESSE	REMEDIA S.R.L.	J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A	84	
33943010		VORACLOR	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE	LA.FA.RE. S.R.L.	J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A	84	
34062012	G	ACICLOVIR	"800 MG COMPRESSE SOLUBILI" 35 COMPRESSE	REMEDIA S.R.L.	J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A	84	
34311074		HERPESNIL	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE	SOFAR S.P.A.	J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A	84	

ALLEGATO 2

CORREZIONI E NUOVE PUBBLICAZIONI DI PREZZI

AIC	Farmaco	Confezione	Produttore	Principio attivo	Confezione di riferimento	Classe	Nota	Prezzo al 21/10/01
33094020	ACIDO URSODESOSSICOLICO	"300 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	A	02	L. 19.000
24834018	ANAGREGAL	30 CONFETTI	ISTITUTO GENTILI S.P.A.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A	09	L. 32.600
25177027	APLAKET	30 CONFETTI 250 MG	ROTTAPHARM S.R.L.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A	09	L. 32.600
26071035	BIONICARD	"RETARD" 30 CAPSULE 40 MG	ROTTAPHARM S.R.L.	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	A		L. 12.300
27790029	CARDIOTEN	"40 RETARD" 30 CAPSULE A CESSIONE REGOLATA 40 MG	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	A		L. 12.300
25721010	CARZEM	50 COMPRESSE 60 MG	ROTTAPHARM S.R.L.	Diltiazem	50 UNITA' 60 MG - USO ORALE	A		L. 15.600
33692029	CEFAZOLINA	"500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO DA 500 MG + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	ACS DOBFAR S.P.A.	Cefazolina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	A		L. 3.800
33692017	CEFAZOLINA	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO DA 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	ACS DOBFAR S.P.A.	Cefazolina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A		L. 6.900
34805010	CEFONICID	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO +1 FIALA 2,5 ML	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A	55	L. 14.500
34805022	CEFONICID	"500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA 2 ML	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Cefonicid	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	A	55	L. 9.000
33434046	CEFONICID SODICO	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO I.M." 1 FLACONE + 1 FIALA	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A	55	L. 14.900
25948023	DEXICAM	30 CAPSULE 20 MG	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.	Piroxicam	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	A	66	L. 17.300
33062047	DICLOFENAC	"75 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 5 FIALE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Diclofenac	5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	A		L. 4.900
33702022	DOLESIDE	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	F.D. FARMACEUTICI S.R.L.	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 16.500
29478031	DOMES	30 COMPRESSE USO ORALE 100 MG	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 13.700
29478017	DOMES	30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 100 MG	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 14.300
32932030	EFRIDOL	30 BUSTINE GRANULI SOSPENSIONE ORALE 100 MG	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 10.900
33282029	GEMFIBROZIL	"900" 20 COMPRESSE USO ORALE 900 MG	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Gemfibrozil	20 UNITA' 900 MG - USO ORALE	A	13	L. 17.500
24991022	INDAFLEX	50 CAPSULE 2,5 MG USO ORALE	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA	Indapamide	50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	A		L. 15.700
34713014	LUXOCID	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONCINO + FIALA SOLVENTE 2,5 ML	DUEGI PHARMA S.R.L.	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	A	55	L. 18.600
23336201	NEO TETRANASE	12 COMPRESSE 1 G	ROTTAPHARM S.R.L.	Amoxicillina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	A		L. 11.300
33129014	NICARDIPINA	"40 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	A		L. 12.100
28767010	NIDE	30 CAPSULE 100 MG	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 18.200
33026030	NIFEDIPINA	"20 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Nifedipina	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	A		L. 17.000
33052010	NIMESULIDE	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 9.500
33052034	NIMESULIDE	"100 MG GRANULATO PER	MERCK GENERICS ITALIA	Nimesulide	30 UNITA' 100	A	66	L. 10.000

AIC	Farmaco	Confezione	Produttore	Principio attivo	Confezione di riferimento	Classe	Nota	Prezzo al 21/10/01
		SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	S.P.A.		MG - USO ORALE			
28854014	NIMESULIDE UCB	30 COMPRESSE 100 MG	UCB PHARMA S.P.A.	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 9.500
28854026	NIMESULIDE UCB	30 BUSTINE 100 MG	UCB PHARMA S.P.A.	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	A	66	L. 10.000
25585011	OPTERON	30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG	THERABEL PHARMA S.P.A.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A	09	L. 29.900
25791031	PARSILID	30 COMPRESSE 250 MG	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A	09	L. 32.600
33423029	PIPERACILLINA SODICA	"2 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE + 1 FIALA	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	Piperacillina	1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE	A	55	L. 13.600
33025038	PIROXICAM	"20 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	Piroxicam	6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	A		L. 8.000
33295015	TICLOPIDINA	"250 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE			L. 25.000
24453021	TIKLID	"250MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A	09	L. 32.600
34305019	TIMOLUX	"0,25% COLLIRIO,SOLUZIONE" FLACONE DA 5ML	TUBILUX PHARMA S.P.A.	Timololo	5 ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	A		L. 6.300
34305021	TIMOLUX	"0,50% COLLIRIO,SOLUZIONE" FLACONE DA 5ML	TUBILUX PHARMA S.P.A.	Timololo	5 ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	A		L. 7.900

ALLEGATO 3

TIPOLOGIE DI FARMACI AD INTEGRAZIONE

PA	Confezione di riferimento	ATC
Aciclovir	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J05AB01
Aciclovir	3 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J05AB01
Aciclovir	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J05AB01
Acido clodronico	6 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	M05BA02
Acido nalidissico	150 ML 6% - USO ORALE	G04AB01
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	A05AA02
Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 225 MG - USO ORALE	A05AA02
Acido valproico (sale di sodio)	40 ML 20% - USO ORALE	N03AG01
Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AG01
Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 500 MG - USO ORALE	N03AG01
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 2 ML - USO PARENTERALE	V07AB
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 5 ML - USO PARENTERALE	V07AB
Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 10 ML - USO PARENTERALE	V07AB
Adrenalina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	C01CA24
Adrenalina	5 UNITA' 1 MG - USO PARENTERALE	C01CA24
Allopurinolo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M04AA01
Amikacina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	J01GB06
Amikacina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01GB06
Amikacina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01GB06
Aminofillina	6 UNITA' 240 MG - USO PARENTERALE	R03DA05
Amiodarone	5 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	C01BD01
Amiodarone	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C01BD01
Amoxicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CA04
Amoxicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CA04
Amoxicillina	100 ML 2,5% - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	100 ML 3,75% - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	60 ML 5% - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	80 ML 5% - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	12 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CA04
Amoxicillina	8 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	J01CA04
Ampicillina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01CA01
Ampicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CA01
Ampicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CA01
Ampicillina	60 ML 5% - USO ORALE	J01CA01
Ampicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01CA01
Argento proteinato	10 ML 0,5% - USO RINOLOGICO	R01AX10
Atenololo	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	C07AB03
Atenololo	42 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB03
Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (50 + 12,5) MG - USO ORALE	C07CB03
Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (100 + 25) MG - USO ORALE	C07CB03
Atropina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	A03BA01
Azatioprina	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	L04AX01
Bacampicillina	12 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	J01CA06
Beclometasone	200 DOSI 50 MCG - USO RINOLOGICO	R03BA01
Beclometasone	200 DOSI 250 MCG - USO RINOLOGICO	R03BA01
Benzilpenicillina	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	J01CE01

PA	Confezione di riferimento	ATC
Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 600000 UI - USO PARENTERALE	J01CE08
Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 1200000 UI - USO PARENTERALE	J01CE08
Betametasone	3 UNITA' 4 MG - USO PARENTERALE	H02AB01
Bromocriptina	30 UNITA' 5 MG - USO ORALE	N04BC01
Bromocriptina	60 UNITA' 5 MG - USO ORALE	N04BC01
Bromocriptina	20 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N04BC01
Bromocriptina	40 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N04BC01
Calcio cloruro	5 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	B05XA07
Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	H05BA01
Calcitonina sintetica di salmone	6 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	H05BA01
Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 100 UI - USO PARENTERALE	H05BA01
Captopril	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	C09AA01
Captopril	24 UNITA' 50 MG - USO ORALE	C09AA01
Carbamazepina	250 ML 2% - USO ORALE	N03AF01
Carbamazepina	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AF01
Carbamazepina	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N03AF01
Carbamazepina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	N03AF01
Cefaclor	20 ML 5% - USO ORALE	J01DA08
Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	J01DA08
Cefaclor	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01DA08
Cefalexina	100 ML 5% - USO ORALE	J01DA01
Cefalexina	8 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01DA01
Cefalexina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01DA01
Cefalexina	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01DA01
Cefalotina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA03
Cefamandolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA07
Cefradina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA31
Cefuroxima	1 UNITA' 750 MG - USO PARENTERALE	J01DA06
Cefuroxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01DA06
Cimetidina	12 UNITA' 200 MG - USO PARENTERALE	A02BA01
Cimetidina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A02BA01
Cimetidina	60 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A02BA01
Cimetidina	30 UNITA' 800 MG - USO ORALE	A02BA01
Ciproterone	1 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	G03HA01
Ciproterone	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	G03HA01
Ciproterone	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	G03HA01
Ciproterone + Etinilestradiolo	21 UNITA' (2 + 0,035) MG - USO ORALE	G03HB01
Clindamicina	1 UNITA' 600 MG - USO PARENTERALE	J01FF01
Clomipramina	5 UNITA' 25 MG - USO PARENTERALE	N06AA04
Clomipramina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N06AA04
Clomipramina	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N06AA04
Clomipramina	20 UNITA' 75 MG - USO ORALE	N06AA04
Cloramfenicolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01BA01
Cloramfenicolo	100 ML 2,5% - USO ORALE	J01BA01
Cloramfenicolo	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01BA01
Clorochina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	P01BA01
Cloxacillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CF02
Cloxacillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01CF02
Cloxacillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CF02
Colchicina	60 UNITA' 1 MG - USO ORALE	M04AC01

PA	Confezione di riferimento	ATC
Deferoxamina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	V03AC01
Diclofenac	6 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	M01AB05
Diclofenac	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	M01AB05
Diltiazem	24 UNITA' 120 MG - USO ORALE	C08DB01
Diltiazem	24 UNITA' 180 MG - USO ORALE	C08DB01
Diltiazem	28 UNITA' 180 MG - USO ORALE	C08DB01
Diltiazem	28 UNITA' 240 MG - USO ORALE	C08DB01
Diltiazem	14 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C08DB01
Diltiazem	28 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C08DB01
Dipivefrina	5 ML 0,1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EA02
Dipivefrina	10 ML 0,1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EA02
Domperidone	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	A03FA03
Doxiciclina	5 UNITA' 100 MG - USO ORALE	J01AA02
Doxiciclina	8 UNITA' 100 MG - USO ORALE	J01AA02
Doxiciclina	12 UNITA' 100 MG - USO ORALE	J01AA02
Eparina calcica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01
Eparina calcica	10 UNITA' 12500 UI - USO PARENTERALE	B01AB01
Eparina sodica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01
Eparina sodica	1 UNITA' 25000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01
Eparina sodica	1 UNITA' 50000 UI - USO PARENTERALE	B01AB01
Epirubicina	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	L01DB03
Eritromicina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01FA01
Eritromicina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01FA01
Eritromicina	100 ML 2,5% - USO ORALE	J01FA01
Eritromicina	100 ML 10% - USO ORALE	J01FA01
Eritromicina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01FA01
Eritromicina	12 UNITA' 600 MG - USO ORALE	J01FA01
Estradiolo	3 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	G03CA03
Estradiolo	6 UNITA' 25 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	G03CA03
Estradiolo	4 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	G03CA03
Estradiolo	6 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	G03CA03
Etambutolo	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	J04AK02
Etambutolo	20 UNITA' 400 MG - USO ORALE	J04AK02
Etinilestradiolo	25 UNITA' 50 MCG - USO ORALE	G03CA01
Etinilestradiolo	25 UNITA' 1 MG - USO ORALE	G03CA01
Etoposide	5 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	L01CB01
Etoposide	10 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	L01CB01
Fenossimetilpenicillina	100 ML 2,5% - USO ORALE	J01CE02
Fenossimetilpenicillina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01CE02
Flucloxacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	J01CF05
Flunisolide	200 DOSI 25 MCG - USO RINOLOGICO	R01AD04
Fluoxetina	70 ML 0,4% - USO ORALE	N06AB03
Fluoxetina	28 UNITA' 20 MG - USO ORALE	N06AB03
Flurbiprofene	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE09
Flutamide	21 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L02BB01
Flutamide	84 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L02BB01
Flutamide	105 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L02BB01
Furosemide	5 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	C03CA01
Furosemide	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	C03CA01
Furosemide	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	C03CA01

PA	Confezione di riferimento	ATC
Gemfibrozil	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	C10AB04
Gemfibrozil	7 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	C10AB04
Gentamicina	1 UNITA' 40 MG - USO PARENTERALE	J01GB03
Glicerina fenica	10 ML 1% - USO DERMATOLOGICO GOCCE AURICOLARI	D08AE03
Gliclazide	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	A10BB09
Glucosio	10 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	20 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	50 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	250 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	500 ML 5% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	10 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	20 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	250 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	500 ML 10% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	10 ML 20% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	5 ML 33% - USO PARENTERALE	B05BA03
Glucosio	10 ML 33% - USO PARENTERALE	B05BA03
Griseofulvina	20 UNITA' 125 MG - USO ORALE	D01BA01
Griseofulvina	10 UNITA' 250 MG - USO ORALE	D01BA01
Ibuprofene	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	M01AE01
Ibuprofene	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	M01AE01
Idroclorotiazide	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	C03AA03
Imipramina	60 UNITA' 10 MG - USO ORALE	N06AA02
Imipramina	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N06AA02
Indapamide	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	C03BA11
Isoniazide	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	J04AC01
Isoniazide	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	J04AC01
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	C01DA14
Isosorbide mononitrato	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	C01DA14
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	C01DA14
Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	C01DA14
Ketoprofene	6 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	M01AE03
Ketoprofene	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	M01AE03
Ketoprofene	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE03
Ketoprofene	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	M01AE03
Litio carbonato	50 UNITA' 300 MG - USO ORALE	N05AN01
Litio carbonato	60 UNITA' 300 MG - USO ORALE	N05AN01
Loperamide	30 UNITA' 2 MG - USO ORALE	A07DA03
Mesalazina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	A07EC02
Mesalazina	20 UNITA' 500 MG - USO RETTALE	A07EC02
Mesalazina	7 UNITA' 2000 MG - USO RETTALE	A07EC02
Mesalazina	7 UNITA' 4000 MG - USO RETTALE	A07EC02
Metformina	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	A10BA02
Metformina	40 UNITA' 850 MG - USO ORALE	A10BA02
Metilergometrina	6 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	G02AB01
Metilergometrina	10 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	G02AB01
Metilergometrina	10 ML 0,025% - USO ORALE	G02AB01
Metilergometrina	15 UNITA' 0,125 MG - USO PARENTERALE	G02AB01
Metoclopramide	5 UNITA' 10 MG - USO PARENTERALE	A03FA01
Metoclopramide	24 UNITA' 10 MG -	A03FA01

PA	Confezione di riferimento	ATC
Metoprololo	28 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	100 UNITA' 100 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02
Metoprololo	100 UNITA' 200 MG - USO ORALE	C07AB02
Metotrexato	5 UNITA' 5 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metotrexato	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metotrexato	5 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metotrexato	5 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metotrexato	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metotrexato	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L01BA01
Metronidazolo	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01XD01
Metronidazolo	20 UNITA' 250 MG - USO ORALE	P01AB01
Naloxone	1 UNITA' 0,4 MG - USO PARENTERALE	V03AB15
Naprossene	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	M01AE02
Naprossene	20 UNITA' 750 MG - USO ORALE	M01AE02
Nicardipina	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	C08CA04
Nitrofurantoina	100 ML 0,5% - USO ORALE	G04AC01
Nitrofurantoina	20 UNITA' 50 MG - USO ORALE	G04AC01
Nitroglicerina	15 UNITA' 5 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02
Nitroglicerina	15 UNITA' 10 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02
Nitroglicerina	15 UNITA' 15 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	C01DA02
Norfloxacina	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	J01MA06
Olsalazina sodica	100 UNITA' 250 MG - USO ORALE	A07EC03
Pilocarpina cloridrato	10 ML 1% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01
Pilocarpina cloridrato	10 ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01
Pilocarpina cloridrato	10 ML 3% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01
Piperacillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	J01CA12
Piperazina	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	P02CB01
Piroxicam	3 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	M01AC01
Piroxicam	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	M01AC01
Propafenone	30 UNITA' 150 MG - USO ORALE	C01BC03
Propafenone	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	C01BC03
Protamina	1 UNITA' 50 MG/ 5 ML 1%- USO PARENTERALE	V03AB14
Protamina	10 UNITA' 50 MG/ 5 ML 1% - USO PARENTERALE	V03AB14
Rifampicina	60 ML 2% - USO ORALE	J04AB02
Rifampicina	8 UNITA' 150 MG - USO ORALE	J04AB02
Rifampicina	8 UNITA' 300 MG - USO ORALE	J04AB02
Salbutamolo	100 DOSI 100 MCG - USO RINOLOGICO	R03AC02
Sodio cloruro	2 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03
Sodio cloruro	5 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03
Sodio cloruro	10 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05XA03
Sodio cloruro	50 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05BB01
Sodio cloruro	250 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05BB01
Sodio cloruro	500 ML 0,9% - USO PARENTERALE	B05BB01
Sotalolo	40 UNITA' 160 MG - USO ORALE	C07AA07
Streptomicina solfato	1 UNITA' equiv. a 1000 mg di steptomicina - USO PARENTERALE	J01GA01
Sucralfato	30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	A02BX02

PA	Confezione di riferimento	ATC
Sucralfato	40 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	A02BX02
Sucralfato	30 UNITA' 2000 MG - USO ORALE	A02BX02
Sulfadiazina	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01EC02
Sulfadiazina	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	J01EC02
Pilocarpina	10 ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	S01EB01
Tamoxifene citrato	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	L02BA01
Tamoxifene citrato	20 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L02BA01
Tamoxifene citrato	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L02BA01
Terfenadina	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	R06AX12
Tetraciclina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	J01AA07
Tetraciclina	16 UNITA' 250 MG - USO ORALE	J01AA07
Tioridazina	25 UNITA' 25 MG - USO ORALE	N05AC02
Tioridazina	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	N05AC02
Tioridazina	15 UNITA' 200 MG - USO ORALE	N05AC02
Tobramicina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	J01GB01
Tobramicina	1 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	J01GB01
Verapamil	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	C08DA01

01A11827

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neomercurocromo»

Con il decreto n. 800.5/R.M.252/D130 del 16 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEOMERCUROCROMO:

soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 032246 011;

soluzione flacone 25 ml - A.I.C. n. 032246 023;

soluzione flacone 100 ml - A.I.C. n. 032246 035;

soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032246 050;

soluzione roll-on 2 flaconi 8 ml - A.I.C. n. 032246 074.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio farmaceutico SIT specialità igenico terapeutiche S, titolare dell'autorizzazione.

01A11609

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetamol»

Estratto decreto NCR n. 506 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: ACETAMOL nelle forme e confezioni:

«1000 mg compresse effervescenti», 8 compresse;

«1000 mg compresse effervescenti», 16 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale in via S. Antonio, 61 - Pisa, codice fiscale n. 05200381001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società E-Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in via Provina, 2 - Ravina di Trento (Trento).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg compresse effervescenti», 16 compresse - A.I.C. n. 023475128 (in base 10), 0QDDXS (in base 32), classe: «C»;

«1000 mg compresse effervescenti», 8 compresse - A.I.C. n. 023475116 (in base 10), 0QDDXD (in base 32), classe: «C».

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 1000;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio carbonato anidro, sodio benzoato, aroma arancio, potassio acesulfame, dimeticone, sodio docusato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11588

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicorest»

Estratto decreto A.I.C. n. 554 del 24 settembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GLICOREST, nelle forme e confezioni: «5 mg + 500 mg compresse rivestite» 36 compresse.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale n. 009964320155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«5 mg + 500 mg compresse» 36 compresse;

A.I.C. n. 034576013 (in base 10), 10Z5NF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa (Italia), via S. Antonio, 61 (completa).

Composizione:

1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: glibenclamide 5 mg; metoformina cloridrato 500 mg;

eccipienti: amido di mais, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerolo 85 per cento, talco magnesio staerato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, non chetoacidosico, che non sia controllabile con la sola dieta o con la dieta e sulfamiluree.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eyestil»

Estratto decreto n. 555 del 24 settembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EYESTIL nelle forme e confezioni: «015% ml collirio soluzione» 20 flaconi monodose 0,3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio (Catania), via Ercole Patti, 36 - 95020 Italia, codice fiscale n. 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«0,15% collirio soluzione» 20 flaconi monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 034470031 (in base 10), 10VY4H (in base 32);

forma farmaceutica: collirio;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società titolare nella propria officina di Lavinaio - ACI S. Antonio (Catania), via Ercole Patti, 36.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (strato lipidico ridotto o alterato).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 591 del 24 settembre 2001

Medicinale: EUTIROX.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50 - 20134 Italia, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: 17. Modifica delle specialità relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di specifiche del medicinale (allargamento dei limiti): «peso medio» da 140 mg+/−3% a 140 mg+/−5%; «acqua distillata» da <2% a <2,5%.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024402024 - «100» 50 compresse 100 mcg;

A.I.C. n. 024402036 - «50» 50 compresse 50 mcg;

A.I.C. n. 024402051 - «75» blister 50 cpr 75 mcg;

A.I.C. n. 024402063 - «125» blister 50 cpr 125 mcg;

A.I.C. n. 024402075 - «150» blister 50 cpr 150 mcg;

A.I.C. n. 024402087 - «25» blister 50 cpr 25 mcg;

A.I.C. n. 024402125 - «50» blister 50 cpr 50 mcg;

A.I.C. n. 024402137 - «100» blister 50 cpr 100 mcg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 024402024 - «100» 50 compresse 100 mgc varia a «100 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

A.I.C. n. 024402036 - «50» 50 compresse 50 mgc varia a «50 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

A.I.C. n. 024402051 - «75» blister 50 cpr 75 mgc varia a «75 mcg compresse» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 024402063 - «125» blister 50 cpr 125 mgc varia a «125 mcg compresse» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 024402075 - «150» blister 50 cpr 150 mgc varia a «150 mcg compresse» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 024402087 - «25» flacone 50 cpr 25 mgc varia a «25 mcg compresse» 50 compresse in flaconcino;

A.I.C. n. 024402125 - «50» blister 50 cpr 50 mgc varia a «50 mcg compresse» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 024402137 - «100» blister 50 cpr 100 mgc varia a «100 mcg compresse» 50 compresse in blister.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11593

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diftavax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 592 del 24 settembre 2001

Medicinale: DIFTAVAX.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, rue Jonas Salk, 69637 Francia.

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di fabbricazione del principio attivo senza modifica delle specifiche del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del processo di fabbricazione delle sostanze attive concernente nell'utilizzo per la produzione del tossoide difterico purificato del toxiprotone di origine aviaria (tacchino) in alternativa a quello di origine bovina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026947010 - 1 fiala siringa 0,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026947010 - 1 fiala siringa 0,5 ml, varia a:

«sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Semprex».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 593 del 24 settembre 2001

Medicinale: SEMPREX.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 0NN, Glaxo Wellcome House - Berkeley avenue, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica del processo di fabbricazione del principio attivo senza modifica delle specifiche del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica del processo di fabbricazione del principio attivo senza modifica delle specifiche del prodotto finito relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 027324019 - 42 capsule 8 mg;

A.I.C. n. 027324021 - 100 ml sciroppo 8 mg/10 ml (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027324019 - 42 capsule 8 mg varia a «8 mg capsule rigide» 42 capsule;

A.I.C. n. 027324021 - 100 ml sciroppo 8 mg/10 ml (sospesa) varia a «8 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione 100 ml sciroppo 8 mg/10 ml (A.I.C. n. 027324021) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Lotan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 603 del 24 settembre 2001

Medicinale: NEO-LOTAN.

Titolare A.I.C.: Naopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - 00100 Italia, codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa. Trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con un ace inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con «Neo-Lotan» i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ace inibitore.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C.: n. 029385010 - 28 compresse divisibili 50 mg.

Inoltre, per adeguamento agli Standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C.: 029385010 - «50 mg compresse rivestite» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losaprex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 605 del 24 settembre 2001

Medicinale: LOSAPREX.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - 00144 Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa. Trattamento dell'insufficienza cardiaca quando il trattamento con un ace inibitore non è tollerato o è controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con «Losaprex» i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ace inibitore.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029393016 - 28 compresse divisibili 50 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. 029393016 - «50 mg compresse rivestite» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11591

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Industria italiana integratori - Trei Spa».

Estratto decreto n. 183 dell'8 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20 % Industria italiana integratori - Trei Spa (ex integratore medicato Metaded 200).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo n. 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio-Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102836018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102836020.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11512

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat»

Estratto decreto R. n. 186 del 9 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC TRICAT vaccino vivo contro la panleucopenia, la rinotracheite virale e le infezioni da calicivirus del gatto.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901039;

50 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901027;

100 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901041.

Composizione: una dose di vaccino contiene:

principi attivi: virus della panleucopenia felina ceppo Bristol non meno di $10^{4,5}TCID_{50}$, virus della rinotracheite felina ceppo G2620A non meno di $10^{4,5}TCID_{50}$, calicivirus felino ceppo F9 non meno di $10^{4,5}$ PFU, coltivati su tessuto-coltura;

eccipienti (per 0,5 ml prima della liofilizzazione): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti contro la panleucopenia felina, la rinotracheite virale e le infezioni da calicivirus.

Validità: in forma liofilizzata: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria semplice ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A11574

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo 1133»

Estratto decreto R. n. 187 del 9 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica «Nobilis Reo 1133» vaccino vivo liofilizzato per la profilassi della artrite virale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 101912018;

10 flaconi da 1000 dosi, A.I.C. n. 101912020.

Composizione:

ogni dose contiene almeno, $10^{3,1}TCID_{50}$ di Reovirus, ceppo 1133, coltivato su fibroblasti di embtone di pollo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione della profilassi della tenosinovite (artrite virale) nei polli di cinque giorni di vita o più. È destinato anche alla vaccinazione di base dei futuri riproduttori.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 27 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A11576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hemo 15»

Estratto decreto n. 184 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario HEMO 15, soluzione iniettabile nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100285016.

Titolare A.I.C.: Sanofi Santè Nutrition Animale - La Ballastière-BP 126 - Libourne Cedex (Francia).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Laboratorio farmaceutico veterinario - Magny Vernois-B.P. 189 - 70204 Lure Cedex (Francia).

Produzione: la produzione sarà ora effettuata dalla nuova società estera titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Magny Vernois - Lure Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «HY-50»

Estratto decreto n. 185 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario HY-50 soluzione acquosa sterile nella confezione: scatola di cartone contenente una siringa in vetro preriempita pronta per l'uso da 3 ml - A.I.C. n. 102250014.

Titolare A.I.C.: Bexco Pharma Inc. 6889 Rexwood Road, Sutte 5 - Mississauga Ontario - Canada.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Vet Medic OY - Fiskarsinkatu 7 C - 20750 Turku (Finlandia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard»

Decreto n. 188 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ENACARD compresse per cani 4 blister da 7 compresse cadauno da 1 mg, da 2,5 mg, da 5 mg, da 10 mg e da 20 mg - A.I.C. n. 100046061, A.I.C. n. 100046073, A.I.C. n. 100046085, A.I.C. n. 100046097, A.I.C. n. 100046109.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

produttore: il confezionamento secondario sarà ora effettuato anche presso l'officina Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Paesi Bassi) oltre in quella già autorizzata Merck Sharp & Dohme, Cramlington (Gran Bretagna) dove continueranno ad essere eseguiti la produzione ed il controllo della specialità medicinale;

validità: la validità ora autorizzata è di 36 mesi;

altra modifica: modifica del processo produttivo, in particolare quello dei valori relativi alla durezza delle compresse.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dobetin B1»

Estratto provvedimento n. 183 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DOBETIN B1, nelle confezioni: flacone da 100 ml a tappo perforabile 10000, scatola da 5 fiale da 5 ml 3000, scatola da 3 fiale 10 ml 10000 - A.I.C. n. 101009.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta di produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l., sita in Parma - strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equivit C»

Estratto provvedimento n. 184 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIVIT C, nella confezione flacone da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 101015016.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l. sita in Parma - strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neoemantin»

Estratto provvedimento n. 185 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NEOEMANTIN, nella confezione flacone multidose da 200 ml - A.I.C. n. 100060045.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l. sita in Parma - strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard compresse».

Estratto provvedimento n. 186 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ENACARD compresse.

Confezioni:

28 compresse da 1 mg, A.I.C. n. 100046061;

28 compresse da 2,5 mg, A.I.C. n. 100046073;

28 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 100046085;

28 compresse da 10 mg, A.I.C. n. 100046097;

28 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 100046109.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'estensione delle indicazioni terapeutiche al trattamento dell'insufficienza renale cronica del cane.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampixil»

Estratto provvedimento n. 187 del 20 settembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario AMPIXIL - ampicillina sale sodico nelle confezioni flacone da 100 ml e da 500 ml iniettabile, flacone da 2500 ml orale - A.I.C. n. 102413.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: richiesta modifica contenitore.

È autorizzata per il prodotto in questione, limitatamente alla confezione da 100 ml con 20 g di principio attivo, l'aggiunta di un flacone da 100 ml di acqua p.p.i.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stimulfos»

Estratto provvedimento n. 188 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario STIMULFOS iniettabile nelle confezioni flacone da 100 ml e 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 102235.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura - codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario in questione presso l'officina farmaceutica della ditta A.F.I. S.r.l. sita in Sumirago Varese - via De Gasperi, 47.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Estratto provvedimento n. 189 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETMEDIN (pimobendan) nella confezione 1 flacone da 100 capsule da 2,5 mg, 1 flacone da 100 capsule da 5,0 mg - A.I.C. n. 102409.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze - via Pellicceria, 10 - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata l'immissione in commercio della seguente confezione:

flacone da 100 capsule da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409036.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11581

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido Gel».

Estratto provvedimento n. 190 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DIMETILSULFOSSIDO GEL nella confezione tubetto 110 g gel per cavalli da corsa - A.I.C. n. 102247018.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino) - via A. Manzoni, 2 - codice fiscale n. 00505500017.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione.

È autorizzato, per la specialità in questione, il cambio del sito produttivo da Istituto Candioli S.p.a. - Beinasco (Torino) a Istituto biochimico pavese Pharma di Pavia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200»

Estratto provvedimento n. 191 del 2 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BIVATOP 200 nelle confezioni: flacone da 100 ml, da 250 ml, da 500 ml, 12 flaconi da 100 ml, da 250 ml, 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 102332.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione periodo di validità.

È autorizzata per la specialità medicinale in oggetto l'estensione della validità da diciotto a trentasei mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil G200 Premix».

Estratto provvedimento n. 192 del 5 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario: PULMOTIL G200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci, 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.

Confezione: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018, aggiunta specie di destinazione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'aggiunta della specie di destinazione «coniglio» con tempi di sospensione per le carni di giorni cinque.

Le confezioni del medicinale veterinario suindicato devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fina alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC»

Estratto provvedimento n. 193 del 5 ottobre 2001

Medicinale per uso veterinario: PULMOTIL AC.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci, 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.

Confezioni:

flacone da 960 ml, A.I.C. n. 102570013;

flacone da 240 ml, A.I.C. n. 102570025.

Aggiunta e specie di destinazione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'aggiunta della specie di destinazione «tacchino» con tempi di sospensione per le carni di giorni quindici.

Le confezioni del medicinale veterinario suindicato devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fina alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 10% O.L.».

Estratto provvedimento n. 194 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 10% O.L. soluzione orale.

Confezioni:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 101057040;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 101057026;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 101057038;

flacone 5 litri - A.I.C. n. 101057014.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: riduzione tempi di sospensione.

Si autorizza la riduzione dei tempi di sospensione per polli e tacchini a tre giorni. Restano confermati i tempi di sospensione per i conigli a dieci giorni così come in precedenza autorizzati da questa amministrazione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 10%»

Estratto provvedimento n. 195 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 10% soluzione orale.

Confezioni:

flacone 100 ml - A.I.C. n. 101063042;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 101063030;
flacone 1 litro - A.I.C. n. 101063028;
flacone 5 litri - A.I.C. n. 101063016.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: riduzione tempi di sospensione.

Si autorizza la riduzione dei tempi di sospensione per polli e tacchini a tre giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11587

BANCA D'ITALIA

Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

(Omissis).

Comunica:

A decorrere dal 1° gennaio 2002 il sistema di regolamento lordo «BI-REL» rimarrà chiuso, ogni anno, nel giorno lavorativo del venerdì santo. Il sistema rimarrà altresì chiuso nei giorni di sabato e di domenica e: il 1° gennaio, lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il 25 e il 26 dicembre.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il Governatore: FAZIO

01A11776

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651253/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.